

dossier

9 novembre 2018

LEGGE DI BILANCIO 2019

*Profili di interesse della VII
Commissione Cultura*

A.C. 1334



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
S
L
A
T
U
R
A



Senato
della Repubblica

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 78/0/7

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



Camera
dei deputati

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255- ✉ st_cultura@camera.it - [@CD_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 58/0/VII

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0041.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della VII Commissione Cultura, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2019-2021 di competenza della VII Commissione Cultura.

INDICE

La prima Sezione	5
1.La disciplina contabile della prima sezione	5
SCHEDE DI LETTURA SEZIONE I	
2. Principali disposizioni di interesse della VII Commissione	9
Articolo 5 (<i>Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni</i>).....	9
Articolo 13 (<i>Modifiche al credito d'imposta per ricerca e sviluppo</i>).....	11
Articolo 14 (<i>Canone RAI</i>)	17
Articolo 15 (<i>Fondo investimenti Amministrazioni centrali</i>).....	19
Articolo 16, commi 1-3 (<i>Fondo investimenti Enti Territoriali</i>)	23
Articoli 22 e 26 (<i>Apprendistato e alternanza scuola-lavoro</i>).....	27
Articolo 28, comma 14 (<i>Assunzioni presso il MIBAC</i>).....	29
Articolo 28, comma 15 (<i>Scorrimento delle graduatorie di concorso presso il MIBAC</i>).....	31
Articolo 28, comma 16 (<i>Obbligo di comunicazione</i>).....	33
Articolo 32 (<i>Accesso di 1000 ricercatori nelle università e chiamata diretta di ricercatori negli enti pubblici di ricerca</i>)	34
Articolo 41 (<i>Contratti di formazione specialistica</i>).....	37
Articolo 46 (<i>Risanamento fondazioni lirico-sinfoniche</i>)	39
Articolo 47 (<i>Sport bonus</i>).....	41
Articolo 48, commi 1-4 (<i>Riassetto del CONI</i>)	44
Articolo 48, commi 5 e 6 (<i>Ripartizione dei diritti audiovisivi del Campionato italiano di calcio</i>)	48

Articolo 48, commi 7 e 8 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di sport</i>)	51
Articolo 52 (<i>Equipe formative per innovazione didattica e digitale</i>)	53
Articolo 53 (<i>Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali</i>).....	55
Articolo 54 (<i>Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche</i>).....	57
Articolo 56, comma 1 (<i>Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole</i>)	59
Articolo 57, commi 6-9 (<i>Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive</i>).....	61
Articolo 57, comma 17 (<i>Acquisizione all'erario di somme non utilizzate dalle scuole e dal MIUR</i>).....	65
Articolo 57, commi 18-21 (<i>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</i>).....	67
Articolo 57, comma 22 (<i>Abrogazione del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta"</i>).....	69
Articolo 58 (<i>Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria e titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola</i>)	71
Articolo 59, comma 7 (<i>Card cultura per i diciottenni</i>).....	83
Articolo 59, comma 8 (<i>Disposizioni inerenti gli istituti del Mibac dotati di autonomia speciale</i>).....	85
Articolo 59, comma 9 (<i>Fruizione crediti d'imposta</i>).....	87
Articolo 64 (<i>Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole</i>)	90
Articolo 78 (<i>Fabbisogno finanziario delle università</i>)	93
La seconda Sezione.....	97
1.La disciplina contabile della seconda sezione.....	97

- 1. <i>Le unità di voto parlamentare</i>	97
- 2. <i>La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo</i>	99
- 3. <i>La programmazione della spesa</i>	100
- 4. <i>Classificazione delle spese</i>	100
- 5. <i>La struttura degli stati di previsione della spesa</i>	101
2. Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel disegno di legge di bilancio	102
- 1. <i>Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7)</i>	102
- 2. <i>Lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13)</i>	113
- 3. <i>Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)</i>	121
- 4. <i>Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (Tabella 3)</i>	123

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà **contenere anche norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, **il nuovo disegno di legge di bilancio** soggiace ora ad una **regola di "equilibrio"** del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare **coerente** con gli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica: obiettivi che com'è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (*Medium Term Objective*, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora **non reca** più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo **prospetto di copertura**.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di

carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi **previste**:

- la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
- la determinazione degli importi dei fondi speciali;
- la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
- la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
- la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del **bilancio di previsione** dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto **sostanziale**, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Schede di lettura
Sezione I

2. Principali disposizioni di interesse della VII Commissione

Articolo 5

(Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni)

L'articolo 5 introduce un'imposta sostitutiva al 15 per cento sull'attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da **docenti titolari di cattedra** nelle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, a partire dal 2019, alle predette attività si applica un'**imposizione sostitutiva** e - dunque - **separata** da quella ordinaria, con l'aliquota del **15 per cento**. L'imposta tiene il luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. Sotto l'aspetto **sogettivo**, come già detto, possono usufruire dell'aliquota agevolata i **docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado**. Resta ferma la facoltà di **optare** per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Occorrerebbe chiarire se si intenda fare riferimento solo ai docenti delle istituzioni scolastiche statali o anche a quelli degli istituti paritari.

Dal tenore della norma sembrerebbero inoltre **esclusi** coloro i quali svolgono lavoro di docenti nella scuola statale **senza titolarità di cattedra** (coloro – per esempio – che sono inseriti nelle graduatorie di istituto). Esclusi anche i **soggetti che non svolgano attività di insegnamento nelle scuole**.

Secondo quanto emerge dalla **relazione tecnica**, sulla base anche dei dati riportati da uno studio della fondazione Einaudi, si stima un volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni di quasi 1 miliardo. Dallo stesso studio risulta che **solo il 10% viene regolarmente dichiarato**.

Il **comma 2** stabilisce che i dipendenti pubblici devono **comunicare** all'amministrazione d'appartenenza l'esercizio dell'attività ai fini della **verifica di eventuali incompatibilità**.

Si segnala che l'art. 508 del TU in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994) **vieta al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto**. Il personale docente, ove svolga lezioni private, è tenuto ad **informare** il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli studenti e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Nessuno studente può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Ai sensi del medesimo comma, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di **incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi** prevista dall'articolo 53 del TU sul pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Si ricorda che l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle [incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi](#) secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se **autorizzati dall'amministrazione di appartenenza**, che fissa criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione.

L'imposta sostitutiva è versata entro i termini stabiliti per l'IRPEF, alla cui disciplina si rinvia per gli aspetti di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso (**comma 3**). Con **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni sono stabilite le modalità attuative (**comma 4**).

Articolo 13

(Modifiche al credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

L'**articolo 13** modifica la disciplina del **credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo**, prevedendo l'abbassamento della **quota agevolabile** (salvo specifiche ipotesi) dal **50 al 25** per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da **20 a 10 milioni**; si introduce un maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; si prevede infine l'introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta.

• *Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo*

Si ricorda in breve che l'articolo 3 del [decreto-legge n. 145 del 2013](#), come successivamente modificato nel tempo (in particolare dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016, e dal decreto cd. dignità, decreto-legge n. 87 del 2018) istituisce e disciplina il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Esso si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e **fino a quello in corso al 31 dicembre 2020**. Destinatari dell'agevolazione sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. La misura del credito d'imposta è pari al 50 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti calcolati secondo specifici criteri.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 (commi 15 e 16 della [legge n. 232 del 2016](#)), il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono almeno ammontare a 30 mila euro, mentre l'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario è pari a 20 milioni di euro.

I commi 4 e 5 dell'articolo 3 elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali. Il comma 6 reca l'indicazione (lettere da *a*) a *d*) delle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta.

Il decreto dignità (articolo 8 del decreto-legge n. 87 del 2018) ha escluso dal credito d'imposta taluni costi di acquisto - anche in licenza d'uso - di beni immateriali connessi ad operazioni all'interno del gruppo societario. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018.

Più in dettaglio, con una prima novella, **l'articolo 13 in esame (comma 1, lettera a)**, che modifica l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 145 del 2013, interviene sulla **misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo**, che viene in linea generale abbassata dal **50 al 25 per cento** dell'eccedenza agevolabile.

Resta ferma la misura del **50 per cento** solo con riferimento a **specifiche spese** (di cui al **comma 6-bis**), nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, e cioè: per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Con la **lettera b)**, che incide sul comma 3 del richiamato articolo 3, viene abbassato da **20 a 10 milioni** di euro **l'importo massimo annuo** concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

La lettera c) modifica in più parti il comma 6 dell'articolo 3, che elenca le **spese agevolabili**.

In particolare, sostituendo la lettera *a*) del comma 6 (**lettera c), n. 1**) si chiarisce che le **spese per il personale** ammissibili al credito sono solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50 per cento); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Viene inoltre introdotta **lettera a-bis)** che comprende tra le spese agevolabili anche quelle per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (che, come chiarisce la relazione illustrativa, è una spesa agevolabile al 25 per cento).

Con le modifiche alla lettera *c*) del comma 6 (**lettera c), n. 2**)), sostituita con le **due nuove lettere c) e c-bis)**, viene specificato l'ambito delle **spese** ammissibili al credito d'imposta sostenute **per contratti di ricerca**.

La norma vigente ammette all'agevolazione le spese per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative.

Per effetto delle modifiche in commento, sono ammissibili al credito d'imposta le spese relative a:

- contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, agevolabile al 50 per cento per effetto delle norme in esame (nuova lettera *c*));
- contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di *start-up* innovative e di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente. A tale scopo rileva il controllo a fini civilistici (ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Per la definizione di *start-up* innovative e PMI innovative si rinvia alla relativa [documentazione web](#), anch'essa agevolabile al 50 per cento per effetto delle norme in esame (nuova lettera *c*));
- contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella precedente lettera *c*) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, sempre che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente. Anche in tale caso rileva la nozione civilistica di controllo o, per le persone fisiche, la definizione fiscale; tale spesa è agevolabile al 25 per cento (nuova lettera *c-bis*)).

La **lettera c), n. 3** introduce tra le spese agevolabili (**lettera d-bis**) del comma 6) dell'articolo 3) quelle sostenute per **materiali, forniture e altri prodotti analoghi** direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 4).

La **lettera d) del comma 1** introduce un **nuovo comma 6-bis**, che individua nuovi criteri di calcolo del beneficio, in quanto le modifiche al comma 1 dell'articolo 3, come si è visto, hanno differenziato le aliquote applicabili.

In particolare, come chiarito dalla relazione illustrativa, il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota su cui applicare

l'aliquota del 50 per cento e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25 per cento in ragione della diversa incidenza della varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile:

La quota del **50 per cento** si applica, in particolare, sulla parte delle **somme agevolabili** (ovvero sulla parte dell'eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto agli esercizi di imposta passati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145), **proporzionalmente riferibile** alle **spese per il personale e per i contratti di ricerca**, indicate nelle lettere *a*) e *c*) del comma 6 (come modificate dalle disposizioni in commento, vedi *supra*), **rispetto** alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile; per la **parte residua**, si applica **l'aliquota del 25 per cento**.

La **lettera e) del comma 1** (aggiungendo un periodo alla fine del comma 8 dell'articolo 3), chiarisce che l'**utilizzabilità del credito d'imposta** è subordinata all'avvenuto adempimento di specifici obblighi di certificazione previsti dalla legge (successivo comma 11, come modificato dall'articolo in commento).

Il comma 8 disciplina la rilevanza a fini fiscali del credito d'imposta; esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

Il nuovo comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (come sostituito dalla **lettera f) del comma 1**) subordina il **riconoscimento** del credito d'imposta - e, in virtù delle modifiche al comma 8, **l'utilizzabilità** dello stesso - ad alcuni adempimenti certificativi.

Il vigente comma 11 reca invece la disciplina dei successivi controlli, (che per effetto delle norme in esame confluisce con sostanziali modifiche nel seguente **comma 11-bis**) da svolgere sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, da allegare al bilancio. Se l'impresa non è soggetta a revisione legale dei conti ed è priva di un collegio sindacale, è comunque necessario avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti, quali attivi, nell'apposito registro. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza richiesti dalla legge (ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010: detti principi sono elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob; non risultano ancora emanati) e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per

l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Con le modifiche in commento, come anticipato, il credito d'imposta è riconosciuto ed utilizzabile solo previa documentazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché del fatto che le spese corrispondono alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Le predette circostanze devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010,; si tratta degli iscritti che al momento dell'istituzione del registro svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti). Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i già menzionati principi di indipendenza.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.

La successiva **lettera g)** fa confluire la disciplina dei controlli successivi, con importanti modifiche, nel **nuovo comma 11-bis dell'articolo 3**.

A tale scopo, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del TU in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000). Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Viene tenuto fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 27 maggio 2015, che all'articolo 7, tra l'altro, disciplina gli obblighi di conservazione dei documenti a carico delle imprese.

La lettera h) del comma 1 effettua una modifica di coordinamento al comma 12 dell'articolo 3, che nella formulazione vigente dispone l'applicazione della disciplina penale sulle attività dei periti al revisore legale dei conti o al professionista responsabile della revisione legale dei conti, ove questi incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione di cui al menzionato comma 11.

Con le norme in esame si sostituisce il riferimento al revisore legale o al professionista responsabile con quello al generico "soggetto incaricato" della predetta attività.

Il comma 2 individua la **decorrenza delle modifiche** apportate con le norme in esame. Queste si applicano, in linea generale, dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**.

Tuttavia, in **deroga** al principio di irretroattività delle norme tributarie sancito all'articolo 3 dello statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), si applicano già al periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018 le norme che riguardano gli **adempimenti documentali** per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta e il regime dei controlli successivi (lettere e), f), g) del comma 1).

Il comma 3 reca una **norma interpretativa** della disposizione (comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) che riconosce il credito d'imposta in parola ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).

Tale norma si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

Articolo 14 **(Canone RAI)**

L'**articolo 14** conferma, a regime, l'importo di **€ 90** dovuto per il **canone RAI per uso privato**, già fissato per il 2017 e il 2018.

Inoltre, stabilizza la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la **metà** delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. **extra gettito**) è riversata all'**Erario**, confermandone anche le finalizzazioni, tra cui l'ampliamento sino a **€ 8.000** della soglia reddituale prevista ai fini della **esenzione** dal pagamento del canone per gli **ultrasettantacinquenni**.

In particolare, quanto all'importo di **€ 90** definitivamente fissato per il canone RAI per uso privato, il **comma 1** estende agli anni successivi quanto già previsto per il 2017 e il 2018 dall'art. 1, co. 40, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), come modificato dall'art. 1, co. 1147, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).

A tal fine, novella ulteriormente il citato art. 1, co. 40, della L. 232/2016.

Si ricorda che, a decorrere dal 2014, l'importo del canone è stato definito a livello legislativo (e non più con decreto del Ministro delle comunicazioni, come previsto dall'art. 47, co. 3, del d.lgs. 177/2005) e che, a partire dall'introduzione delle nuove modalità di riscossione, con l'addebito dello stesso nella bolletta elettrica (art. 1, co. 152 e ss., della L. 208/2015-L. di stabilità 2016), è stata avviata una progressiva riduzione del suo importo.

In particolare, per il 2016 la misura del canone è stata fissata dal medesimo art. 1, co. 152, della L. 208/2015 in € 100 (a fronte di € 113,50 dovuti negli anni dal 2013 al 2015), mentre per il 2017 e il 2018 – come già detto – è stata pari a € 90.

Relativamente alla destinazione a regime del **c.d. extra gettito**, il **comma 2** novella, invece, l'art. 1, co. 160, della L. 208/2015.

L'art. 1, co. 160, della L. 208/2015 - come modificato, da ultimo, dall'art. 57, co. 3-*bis*, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) - ha previsto che, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (**c.d. extra gettito**) – derivanti dalle nuove modalità di riscossione del canone, con l'addebito dello stesso nella bolletta elettrica – devono essere riversate all'Erario per una quota pari al 33% del loro ammontare per il 2016 e del **50%** per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:

- all'ampliamento sino a **€ 8.000** della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di

soggetti di **età pari o superiore a settantacinque anni**.

Al riguardo, infatti, si ricorda che l'art. 1, co. 132, della L. 244/2007 (L. di stabilità 2008) – come modificato dall'art. 42, co. 2-*bis*, del D.L. 248/2007 (L. 31/2008) – ha abolito, a decorrere dal 2008, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516,46 per tredici mensilità (€ 6.713,98 annui), senza conviventi.

La soglia è stata elevata, per il 2018, ad € 8.000 (annui) dal [DI 16 febbraio 2018](#), che ha destinato a tal fine € 20,9 mln, provenienti da parte delle risorse accertate quale extra gettito relativo al canone RAI per il 2017. Le relative modalità attuative sono state definite con [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018](#);

- al nuovo **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, destinato al **sostegno** dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di **€ 125 mln** in ragione d'anno;
- al **Fondo per la riduzione della pressione fiscale** (di cui all'art. 1, co. 431, della L. 147/2013).

La restante parte dell'eventuale extragettilo è assegnata alla RAI.

Articolo 15 *(Fondo investimenti Amministrazioni centrali)*

L'articolo 15 istituisce un **Fondo** finalizzato al **rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali** dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di **50,2 miliardi di euro** per gli anni **dal 2019 al 2033**, da ripartirsi sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Al **riparto** del fondo si provvede con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottati entro il **31 gennaio 2019**.

Il profilo finanziario del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (**cap. 7557**), è il seguente: **2,9 miliardi** di euro per l'anno **2019**, **3,1 miliardi** per l'anno **2020** e **3,4 miliardi** per ciascuno degli anni **dal 2021 al 2033** (**commi 1 e 2**).

Al **riparto** del fondo si provvede con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di **programmi settoriali** presentati dalle **Amministrazioni centrali** dello Stato per le materie di propria competenza (**comma 3**).

Tali D.P.C.M. di riparto sono adottati entro il **31 gennaio 2019** (ultimo periodo del comma 3).

I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale **revoca** degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro **diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma** in esame.

Si evidenzia che il fondo in esame presenta caratteristiche analoghe a quelle del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese¹, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre **47 miliardi** di euro in un orizzonte temporale venticinquennale **dal 2017 al 2032**) e rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi **36,115 miliardi** di euro per gli anni **dal 2018 al 2033**). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

¹ Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul [Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese](#).

Il comma 3 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle **materie di competenza regionale** o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati **appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati**, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi dei decreti sono **trasmessi alle Commissioni parlamentari** competenti per materia, le quali esprimono il proprio **parere** entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Dalla formulazione della norma non risulta chiaro se il parere parlamentare è richiesto sugli schemi di D.P.C.M. di riparto del Fondo, di cui al primo periodo del comma 3 (come sembrerebbe desumersi dalla relazione illustrativa), oppure sugli schemi di decreto adottati nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale (di cui al quarto periodo del comma 3).

Andrebbe inoltre chiarita la natura dei decreti da adottare nel caso di materie di competenza regionale, ossia se si tratta di D.P.C.M. oppure di decreti ministeriali (nel qual caso andrebbe indicato il Ministro competente).

Il comma 3 prevede, infine, che i medesimi decreti devono indicare le **modalità di utilizzo dei contributi**, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con **oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato**, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancari ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Al riguardo sarebbe opportuno chiarire se la disposizione si riferisce oltre che alle banche anche agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario.

Si segnala come **tale modalità di utilizzo dei contributi**, che ne prevede l'impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia **già stata prevista in altre disposizioni** legislative, quali in particolare:

- il comma 140 dell'articolo 1, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che reca la disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo

sviluppo infrastrutturale del Paese, che prevede una norma del tutto analoga a quella prevista dal comma in esame;

- il D.L. n. 189 del 2016, sul sisma del 2016 in Italia centrale, il cui articolo 5, comma 6 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato - con i medesimi soggetti finanziatori;
- l'articolo 10 del D.L. n. 104 del 2011 ove si fa riferimento ai soggetti finanziatori di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

Ai fini del **monitoraggio degli interventi** finanziati dal Fondo, il **comma 4** richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il **15 settembre di ogni anno**, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una **apposita sezione della Relazione** predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205/2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205/2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

• **Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche**

Il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. È prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale

informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.

La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Il **comma 5**, infine, autorizza la spesa per le finalità connesse alla **Centrale per la progettazione delle opere pubbliche**, istituita dall'articolo 17 del provvedimento in esame nell'ambito dell'Agenzia del Demanio, nell'importo di **100 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2019**.

Articolo 16, commi 1-3 *(Fondo investimenti Enti Territoriali)*

L'articolo 16, ai commi da 1 a 3, istituisce a decorrere dal 2019 un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali, con una dotazione di: **3 miliardi** di euro per l'anno **2019**, **3,4 miliardi** per l'anno **2020**, **2 miliardi** per il **2021**, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi per il 2023, 3,4 miliardi per l'anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l'anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7558).

Il comma 2 definisce le **finalità del Fondo**, destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei **settori di spesa**:

- dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza;
- della manutenzione della rete viaria;
- del dissesto idrogeologico;
- della prevenzione del rischio sismico;
- della **valorizzazione dei beni culturali** e ambientali.

Le risorse del Fondo vengono altresì destinate, ai sensi del medesimo comma 2, alle **finalità di copertura finanziaria** previste dalle seguenti norme del disegno di legge in esame:

- articolo 42, comma 2, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, complessivamente pari a 2 miliardi di euro, con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032;
- articolo 60, comma 8, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di

bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 2011 (che reca le regole contabili armonizzate), con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 404 milioni di euro per il 2020, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;

- articolo 61, comma 12, che individua a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020 e dall'attribuzione di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;
- articolo 64, comma 2, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, con relativa riduzione delle risorse del Fondo in esame di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

Nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 (seconda sezione), il Fondo (iscritto sul **cap. 7558** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione finanziaria, **considerando le coperture finanziarie** sopra indicate, pari a **253,8 milioni** per l'anno **2019**, **250 milioni** per l'anno **2020** e di **989 milioni** per l'anno **2021**.

In particolare, considerando le coperture finanziarie sopra indicate, le **risorse disponibili** del Fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali, istituito dall'articolo in esame, risultano dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

	Dotazione Fondo ex art. 16	Art. 42, co. 2 edilizia sanitaria	Art. 60, co. 8 nuove regole finanza pubblica enti territoriali	Art. 61, co. 12 riduzione concorso finanza pubblica regioni	Art. 64, co. 2 contributo province strade e scuole	Stanziamiento di bilancio (cap. 7558)
2019	3.000,0	-	-	-2.496,2	-250,0	253,8
2020	3.400,2	-	-404,0	-2.496,2	-250,0	250,0
2021	2.000,0	-50,0	-711,0	-	-250,0	989,0
2022	2.600,0	-50,0	-1.334,0	-	-250,0	966,0
2023	3.000,0	-200,0	-1.528,0	-	-250,0	1.022,0
2024	3.400,0	-200,0	-1.931,0	-	-250,0	1.019,0
2025	3.500,0	-200,0	-2.050,0	-	-250,0	1.000,0
2026	3.500,0	-200,0	-1.891,0	-	-250,0	1.159,0
2027	3.450,0	-200,0	-1.678,0	-	-250,0	1.322,0
2028	3.250,0	-200,0	-1.500,0	-	-250,0	1.300,0
2029	3.250,0	-200,0	-1.500,0	-	-250,0	1.300,0
2030	3.250,0	-200,0	-1.500,0	-	-250,0	1.300,0
2031	3.250,0	-200,0	-1.500,0	-	-250,0	1.300,0
2032	3.250,0	-100,0	-1.500,0	-	-250,0	1.400,0
2033	3.250,0	-	-1.500,0	-	-250,0	1.500,0
2034 (a regime)	1.500,0	-	-1.500,0	-	-	0

Per quanto riguarda la procedura di **ripartizione del Fondo**, il **comma 3** rinvia ad uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** da emanare entro la data del **31 gennaio 2019**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, **previa intesa** in sede di Conferenza Unificata. I decreti individuano le **risorse** da destinare a ciascun settore, i comparti cui destinare le risorse, i **criteri** di riparto e le modalità di utilizzo e di **monitoraggio**, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di **rendicontazione** e di verifica, nonché le modalità di **recupero** ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Si segnala che l'iter di adozione dei D.P.C.M. non prevede l'espressione di un parere parlamentare.

Per quanto concerne il monitoraggio, la disposizione in esame richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti (si rinvia, al riguardo, al Box nella scheda relativa all'art. 15 del presente dossier).

Gli importi da destinare a **ciascun beneficiario** sono individuati con **decreti dei Ministri competenti**, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, **previa intesa** in sede di Conferenza unificata, entro **90 giorni** dalla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. di riparto del Fondo.

Articoli 22 e 26 (*Apprendistato e alternanza scuola-lavoro*)

Gli **articoli 22 e 26** rideterminano specifiche risorse destinate (**articolo 22**) al finanziamento dei percorsi formativi relativi all'**apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (e dei percorsi formativi relativi all'**alternanza tra scuola e lavoro**) e (**articolo 26**) agli **incentivi** per le assunzioni con la medesima tipologia di apprendistato (della cui nuova dotazione occorre rideterminare la destinazione, in relazione al 2019). Gli oneri sono posti a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, di cui si conferma la sussistenza delle risorse.

Più specificamente:

- l'articolo 22 incrementa lo stanziamento per il finanziamento dei richiamati percorsi formativi disposto dalla L. 205/2017 (75 milioni di euro a decorrere dal 2018) per un importo pari a 50 milioni (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui la relazione tecnica allegata conferma la sussistenza delle necessarie risorse), portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019;
- l'articolo 26 diminuisce lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il contratto di apprendistato richiamato in precedenza (di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015²), così come stabilito dalla L. 205/2017. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti, considerati eccedenti dalla relazione tecnica allegata) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti).

² Tale articolo, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ha introdotto, a titolo sperimentale, specifici incentivi fino al 31 dicembre 2016. Gli incentivi consistono in:

- disapplicazione del contributo di licenziamento;
- riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5%;
- sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpI (ora NASpI) ed il contributo integrativo dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Gli incentivi, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2016, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 240, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

Al riguardo la relazione tecnica allegata afferma che l'incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dall'articolo 1, comma 110, lettera *d*) (vedi *infra*), risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della L. 144/1999, nell'ambito del quale rientra l'intervento del citato comma 110 dell'articolo 1 della legge 205/2017. Inoltre, risulta necessario rideterminare la destinazione in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

L'**articolo 1, commi 110-112, della L. 205/2017** ha previsto specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, a decorrere dal 2018, a carico del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare:

- il **comma 110, lettera b)**, ha stanziato **75 milioni** per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;
- il **comma 110, lettera d)**, ha stanziato **5 milioni** per il **2018**, **15,8 milioni** per il **2019** e **22 milioni** annui a decorrere **dal 2020**, per l'estensione degli incentivi (già previsti da precedenti interventi legislativi fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Articolo 28, comma 14 *(Assunzioni presso il MIBAC)*

Il comma 14 dell'articolo 28 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad espletare, a decorrere dal biennio 2020/2021, procedure concorsuali per l'assunzione di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali attualmente previsti e nel rispetto dell'attuale dotazione organica.

La disposizione prevede che il MIBAC, al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, sia autorizzato ad assumere, a decorrere **dall'anno 2020, 500 unità** di personale non dirigenziale (di cui 250 unità appartenenti **all'Area III**, posizione economica **F1** e 250 unità appartenenti **all'Area II**, posizione economica **F1**) ed a **decorrere dall'anno 2021, ulteriori 500 unità** di personale non dirigenziale (con la medesima ripartizione dell'anno precedente: 250 unità dell'Area III-F1, 250 unità dell'area II-F1). Le suddette assunzioni avvengono mediante concorso, in deroga ai limiti assunzionali vigenti e nel rispetto dell'attuale dotazione organica.

La relazione tecnica illustra in un'apposita tabella gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificando un onere *pro capite*, per ciascuno degli anni considerati, di 40.808,31 euro per ciascuna unità appartenente all'Area III-F1; di 33.673,31 per ciascuna unità appartenente all'Area II-F1. L'onere complessivo è dunque quantificato in **18.620.405 euro** a decorrere **dall'anno 2020** (di cui 10.202.078 euro per le 250 unità appartenenti all'Area III-F1 e 8.418.328 euro per le 250 unità appartenenti all'Area II-F1) e in **37.240.810 euro** a decorrere **dall'anno 2021** (derivante dalla somma del citato onere di 18.620.405 euro relativo al 2020 e di quello, di identico ammontare, quantificato per l'anno 2021).

Alla copertura finanziaria si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 28 del disegno di legge in esame.

L'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato

presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale, entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste [dall'articolo 4 del D.L. n. 101/2013](#) (conv. in L. n. 125/2013).

Articolo 28, comma 15
(Scorrimento delle graduatorie di concorso presso il MIBAC)

Il comma 15 dell'articolo 28 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a procedere - nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro e per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso - allo **scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di concorso bandite nel maggio 2016** per l'assunzione di 500 funzionari.

La disposizione in oggetto, al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, consente lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), **nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro**, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso.

Il comma 328 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT (ora MIBAC) di 500 funzionari da inquadrare nell'Area del personale non dirigenziale III-F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

Il [D.M. 15 aprile 2016](#) (pubblicato nella G.U. del 26 aprile 2016, n. 96) ha successivamente disciplinato la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo delle suddette 500 unità di personale per i profili professionali sopra richiamati. Nella [G.U. - serie speciale concorsi ed esami - n. 41 del 24 maggio 2016](#) si è dunque data comunicazione della pubblicazione sul sito <http://ripam.formez.it> dei relativi bandi di concorso ripartiti per i seguenti profili professionali: Funzionario antropologo: 5 posti; Funzionario archeologo: 90 posti; Funzionario architetto: 130 posti; Funzionario archivista: 95 posti; Funzionario bibliotecario: 25 posti; Funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; Funzionario della promozione e comunicazione: 30 posti; Funzionario restauratore: 80 posti; Funzionario storico dell'arte: 40 posti.

La facoltà di scorrimento è concessa nel rispetto della dotazione organica prevista per il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al regolamento di organizzazione del MIBACT (ora MIBAC) di cui al [D.P.C.M. n. 171/2014](#).

La Tabella B prevista dall'articolo 40, comma 1, del D.P.C.M. n. 171 del 2014, indica una dotazione organica complessiva di 19.050 unità di personale non dirigenziale, ripartita nelle seguenti aree: 700 unità nella I Area; 12.893 unità nella II Area; 5.457 unità nella III Area.

Alla copertura dei relativi oneri assunzionali si provvede, a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 28 del disegno di legge in esame.

La relazione tecnica specifica che il numero complessivo delle unità di idonei collocati nelle graduatorie di merito relative ai vari profili professionali è pari a 91, così articolato: a) 1 funzionario architetto; b) 1 funzionario storico dell'arte; c) 11 funzionari archivisti; d) 34 Funzionari per la promozione e la comunicazione; e) 16 funzionari archeologi; f) 9 funzionari demoetnoantropologi; g) 6 funzionari bibliotecari; h) 13 funzionari restauratori.

Non è chiaro se il predetto numero si riferisca al numero degli idonei che rimane ancora da assumere ovvero al numero degli idonei che possono essere assunti alla luce delle disponibilità iscritte a bilancio. Si fa notare, ad esempio, che non vengono indicati idonei per il profilo "Funzionario antropologo" che, dalla graduatoria di merito pubblicata sul sito del Formez, (http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/finale_antropologi_commissione_ri_pam.pdf) risultano pari a 7.

Sull'articolo 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016 si veda la scheda del dossier relativa al precedente comma.

Articolo 28, comma 16
(Obbligo di comunicazione)

L'articolo 28, comma 16, introduce l'obbligo per le amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al Fondo per il pubblico impiego di **comunicare** al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato **i dati relativi al personale da assumere ed i relativi oneri**.

Più nel dettaglio, tale obbligo viene configurato in capo alle suddette amministrazioni, ad eccezione del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e del Ministero degli affari esteri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo per il pubblico impiego relative alla parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame (vedi scheda art. 28, c- 1-3).

Si autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 32

(Accesso di 1000 ricercatori nelle università e chiamata diretta di ricercatori negli enti pubblici di ricerca)

L'**articolo 32** incrementa, dal 2019, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), al fine di consentire l'accesso nelle università di ulteriori ricercatori universitari a tempo determinato. Non sono indicati i criteri con cui si procederà al riparto delle risorse tra le università. Inoltre, l'articolo ridefinisce le modalità di nomina e disciplina il funzionamento delle commissioni cui spetta la valutazione per l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca. La modifica è collegata all'abrogazione, prevista dall'art. 57, co. 22, del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta.

In particolare, il **comma 1** incrementa il **FFO di € 20 mln nel 2019** e di **€ 58,63 mln annui dal 2020**, per il conferimento di **contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B** (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010) a **1000** ricercatori.

La [relazione tecnica](#) specifica che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo B è pari a € 58.625 e che l'avvio del contratto presumibilmente non potrà avvenire prima di settembre 2019.

L'**art. 24, co. 3**, della **L. 240/2010** – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. *b*), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha individuato **due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato**. La prima (lett. *a*) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (**RtD di tipo A**). La seconda (lett. *b*) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell'intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. *a*), o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (**RtD di tipo B**).

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito

positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

Le risorse sono ripartite tra le università con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Le **risorse** eventualmente **non utilizzate** entro il 30 novembre di ciascun anno rimangono disponibili, nel medesimo esercizio finanziario, per essere destinate ad **altre finalità del FFO**.

Si ripropone, così, un intervento disposto con la legge di stabilità 2016 e con la legge di bilancio 2018, rispetto a cui, tuttavia, ora non si fa più riferimento al conseguente, **eventuale, consolidamento** dei ricercatori nella posizione di professore di seconda fascia e non si precisano i **criteri** con cui si procederà al **riparto** delle **risorse** tra gli enti.

L'art. 1, co. 247 e ss., della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto un incremento del FFO di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017. L'assegnazione alle singole università dei fondi doveva essere effettuata tenendo conto dei **risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)**. È conseguentemente, intervenuto il [DM 18 febbraio 2016, n. 78](#), che ha previsto 861 assunzioni.

L'art. 1, co. 633, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto un incremento del FFO di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln annui dal 2019. L'assegnazione dei fondi doveva essere effettuata, in relazione all'obiettivo del **riequilibrio della presenza di giovani ricercatori** nei vari territori, al numero dei **ricercatori in servizio rispetto** al numero delle altre figure del **personale docente e ricercatore** e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, ai risultati della **VQR**. E', conseguentemente, intervenuto il [DM 28 febbraio 2018, n. 168](#), che ha previsto 1.305 assunzioni.

Il **comma 2** ridefinisce le modalità di nomina e funzionamento delle **commissioni** cui spetta la valutazione dell'eccezionale merito dei candidati per **chiamata diretta di ricercatori** presso gli **enti pubblici di ricerca** (nonché altri enti pubblici).

Come anticipato, la modifica è collegata all'abrogazione - recata dall'art. 57, co. 22, del testo in esame - della disciplina relativa alle c.d. cattedre universitarie del merito G. Natta.

A tal fine, la disposizione sostituisce il co. 3 dell'art. 16 del d.lgs. 218/2016.

Preliminarmente, si ricorda che il d.lgs. 218/2016 si applica a 20 enti pubblici di ricerca, di cui 14 vigilati dal MIUR e 6 da altri Ministeri.

Nello specifico, l'art. 16 ha previsto che gli enti pubblici di ricerca, previo nulla osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta, con

contratto a tempo indeterminato, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, che si sono distinti per merito eccezionale o che sono stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Tali assunzioni sono effettuate nell'ambito del 5% dell'organico dei ricercatori e dei tecnologi e nel limite del numero di assunzioni effettuate nel medesimo anno per concorso, a condizione che a ciò siano destinate entrate ulteriori e apposite, che possono provenire anche dai Ministeri vigilanti. Gli enti devono comunque dimostrare di non aver superato il limite per l'indicatore di spese per il personale.

La valutazione del merito eccezionale doveva essere effettuata da apposite commissioni che dovevano essere nominate con le stesse modalità delle commissioni di valutazione delle c.d. cattedre universitarie del merito Giulio Natta, cui si doveva provvedere con D.P.C.M., mai intervenuto.

In base all'art. 19, co. 4, le disposizioni in materia di chiamata diretta si applicano anche ad altri enti pubblici, limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferiti ai medesimi in virtù di disposizioni legislative.

Per approfondimenti sugli enti cui si riferisce il D.Lgs. 218/2016, si veda il [Tema](#) predisposto dal Servizio Studi della Camera.

Nello specifico, la norma in commento stabilisce che:

- le commissioni sono **nominate con decreto** del Ministro vigilante e sono composte da un **minimo di tre** fino ad un **massimo di cinque esperti** del settore di afferenza degli enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta;
- la **durata** delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina e l'incarico di componente delle commissioni è consentito **solo per due mandati consecutivi**;
- la partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza;
- il **rimborso** delle **spese** effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente **a carico dei bilanci degli enti** che propongono le assunzioni.

Articolo 41 (*Contratti di formazione specialistica*)

L'**articolo 41** incrementa gli stanziamenti per la definizione del numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici**, allo scopo di prevederne un aumento. L'incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici. Esso dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione.

L'articolo in esame, al fine di aumentare il **numero annuo dei contratti di formazione specialistica dei medici**, stanza ulteriori risorse per gli importi indicati in Tabella:

(in milioni di euro)

2019	2020	2021	2022	dal 2023
22,5	45	68,4	91,8	100

Dati RT.

In base al costo unitario di un contratto di formazione specialistica medica ai sensi del [D.P.C.M. 7 marzo 2007](#), pari a 25.000 euro lordi per i primi due anni di corso e 26.000 euro lordi dal terzo anno in poi, il nuovo numero di contratti a decorrere dal 2019 è stimato dalla relazione tecnica pari a 900 unità annue.

Le nuove risorse vanno ad incrementare l'autorizzazione di spesa già prevista all'articolo 1, comma 252, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretti ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al Titolo VI del [D.Lgs. 368/1999](#) (di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi) relativo alla formazione specialistica dei medici.

La Tabella che segue evidenzia i rispettivi incrementi delle **risorse stanziare** per i contratti di formazione medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati:

(in milioni di euro)

Finanziamento borse formazione medica specialistica	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Legislazione vigente ex D.Lgs. 368/1999 Tit. VI, di cui:	708	702	702	702	702
<i>Art. 1, co. 424, L. 147/2013</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Art. 1, co. 252, L. 208/2015</i>	<i>70</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
DDL di bilancio 2019	22,5	45	68,4	91,8	100
<i>Risorse complessive</i>	730,5	747	770,4	793,8	802

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati e dalla RT.

I contratti cui fa riferimento la norma sono disciplinati all'articolo 37 del citato D.Lgs. 368/1999, nell'ambito della disciplina della formazione dei medici specialisti. Ai sensi di questa disciplina, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica (che non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione), finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante frequenza programmata delle attività didattiche e svolgimento di attività assistenziali, conformemente anche alle indicazioni comunitarie.

I contratti di formazione sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Articolo 46 ***(Risanamento fondazioni lirico-sinfoniche)***

L'**articolo 46** proroga al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Inoltre, prevede la possibilità di conferire un massimo di tre incarichi di collaborazione della durata massima di 12 mesi a supporto delle attività del commissario.

In particolare, la proroga (dal 31 dicembre 2018) al **31 dicembre 2020** delle funzioni del **commissario straordinario** per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (di cui all'art. 11 del D.L. 91/2013-L. 112/2013), è finalizzata alla **prosecuzione** delle attività di **monitoraggio** dei **piani di risanamento** delle stesse.

Sulle azioni intraprese per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, si veda l'apposito paragrafo nel [Tema](#) predisposto dal Servizio Studi della Camera.

In questa sede si ricorda solo che la proroga al 31 dicembre 2018 delle funzioni del commissario straordinario era stata disposta dall'art. 1, co. 357, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) al fine, fra l'altro, di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento per il triennio 2016-2018 previsti dal co. 355 dello stesso art. 1, e che, da ultimo, l'art.1, co. 323, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha prorogato all'esercizio finanziario 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento.

Sul percorso di risanamento, il commissario straordinario ha [riferito](#), da ultimo, alla 7^a Commissione del Senato, il 26 settembre 2018.

In particolare, in quella sede, ricordando che il percorso di risanamento riguarda 9 delle 14 Fondazioni - Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona – il commissario ha evidenziato che la struttura commissariale è impegnata nell'istruttoria dell'ultima integrazione di piano ancora da approvare, relativa alla Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino, e nelle revisioni dei piani già approvati relativi a Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, determinate dalla necessità di rivedere azioni ed obiettivi inizialmente pianificati.

L'incarico continua ad essere conferito con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche il compenso da corrispondere al commissario

straordinario, nel limite massimo di € 50.000 annui per la parte fissa e di € 50.000 annui per la parte variabile (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011-L. 111/2011).

Si prevede, inoltre, la possibilità che, a **supporto** delle **attività** del **commissario**, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali conferisca, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente e ai sensi dell'art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, fino a un massimo di **3 incarichi di collaborazione** a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, nel limite di spesa di € 75.000 annui.

A differenza di quanto stabilito per la proroga delle funzioni del Commissario straordinario, la **durata massima** degli **incarichi di collaborazione** è fissata in **12 mesi**.

Analoga possibilità era stata prevista, per la durata massima di 24 mesi, dal già citato art. 1, co. 357, della L. 208/2015. Gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice per la selezione di 3 professionisti sono stati approvati con [D.D.G. del 26 maggio 2016](#).

Agli oneri derivanti dalla proroga dell'incarico del commissario straordinario e dagli incarichi di collaborazione, nel limite massimo di € **175.000** per ciascuno degli anni **2019** e **2020**, si provvede mediante corrispondente **riduzione** del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**).

Con riguardo agli incarichi di collaborazione, dunque, anche in considerazione dell'autorizzazione di spesa relativa a due annualità, sembrerebbe che si prospetti la possibilità di conferire gli stessi a più di 3 soggetti diversi.

Si valuti, comunque, l'opportunità di un chiarimento.

Articolo 47 (Sport bonus)

L'articolo 47 amplia il credito d'imposta istituito dalla legge di bilancio 2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, pari al 65 per cento dell'importo erogato nell'anno 2019, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre previste da disposizioni di legge a fronte della stessa liberalità.

Il credito d'imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell'impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l'impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. (commi 1 e 5).

Quanto all'aspetto soggettivo, possono accedere al credito d'imposta due categorie: per un verso, persone fisiche ed enti non commerciali; per l'altro, soggetti titolari di reddito d'impresa. Mentre per la prima categoria il credito d'imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la seconda, il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui. Inoltre, per i titolari di reddito d'impresa, il credito è fruibile attraverso il meccanismo della compensazione di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP. Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13 milioni e 200 mila euro (commi 2 e 3).

Ai sensi del comma 4, il limite dell'utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007 sono derogati.

Si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Ai sensi del comma 2, sono compensabili, tramite versamento unitario (F24), tra l'altro, i crediti e i debiti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte; - all'imposta sul valore aggiunto; - alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; - ai contributi previdenziali; - ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali; ai tributi locali (art. 2-*bis*, comma 1, decreto legge n. 193 del 2016).

Venendo ai **soggetti che ricevono** la donazione, è prescritto un **doppio ordine di obblighi** di comunicazione all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio. Anzitutto, i beneficiari devono dare **immediata comunicazione all'atto della ricezione dell'erogazione liberale**, rendendone **noti importo e destinazione**. E' dovuta anche la pubblicità adeguata con mezzi informatici. In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta la dazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo **stato di avanzamento dei lavori** e **rendere il conto sulle modalità di utilizzo** delle somme donate (**comma 6**).

Il **comma 7** rimette le **necessarie disposizioni attuative** a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni. Inoltre, a **copertura finanziaria**, il **comma 8 riduce** sul quadriennio 2019-2022 l'autorizzazione di spesa in favore delle società sportive dilettantistiche prevista all'art. 13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018 rispettivamente di 4,4 milioni di euro nel 2019, di 9,8 milioni nel 2020, di 9,3 milioni nel 2021 e di 4,9 milioni nel 2022.

Si ricorda che il predetto **articolo 13 ha soppresso** le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (commi da 353 a 355), in base alle quali le **attività sportive dilettantistiche** potevano essere esercitate anche da **società sportive dilettantistiche** con scopo di lucro e **abrogato le agevolazioni fiscali** introdotte dalla medesima legge (la cui disciplina è ora contenuta nel Codice del Terzo settore). Inoltre, **ha istituito un nuovo fondo** destinato a interventi in favore delle **società sportive dilettantistiche**, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ha ripristinato la normativa in materia di uso e gestione di **impianti sportivi** vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

Come anticipati, l'istituto agevolativo qui esposto **amplia il credito d'imposta** istituito dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, commi 363-366) in relazione ad **erogazioni liberali effettuate nel 2018** per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Le relative modalità applicative sono state disciplinate dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2018](#). Con la successiva risoluzione 65/E del 18 settembre 2018, l'Agenzia delle entrate ha istituito, per questa agevolazione e ai fini della compilazione dell'apposita modulistica, il codice tributo 6892.

Sul piano soggettivo, la norma vigente prevedeva l'agevolazione solo per le imprese (laddove qui è consentita **anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali**).

Sul versante oggettivo, il credito d'imposta viene **esteso al 2019** e sono **elevati i limiti d'importo**. Il credito d'imposta riconosciuto l'anno scorso, infatti, valeva solo per il 2018 ed era limitato al 3 per mille dei ricavi annui e al 50 per cento della donazione, con il limite complessivo di 10 milioni di spesa (rispetto ai 13,2 della nuova disposizione).

La medesima legge di bilancio per il 2018 ha anche previsto (art. 1, comma 352, lett. *a*) – mediante una novella all'art. 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008 – un **credito d'imposta per le società sportive** che ristrutturino i propri impianti calcistici, pari al 12 per cento della spesa sostenuta, entro il limite di 25 mila euro e comunque per un limite di spesa complessivo di 4 milioni di euro.

Articolo 48, commi 1-4 **(Riassetto del CONI)**

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 48** introducono **modifiche all'attuale assetto normativo del CONI** di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 (conv. in L. n. 178/2002), mutando la denominazione della società per azioni "CONI Servizi spa" in "**Sport e Salute S.p.A.**"; **modificando il meccanismo di finanziamento** dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato; **ridisegnando la governance** della società di nuovo conio; **attribuendo all'Autorità di Governo competente in materia di sport** le competenze attualmente spettanti al MIBAC ai sensi della predetta disposizione.

Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali; ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale. Dopo le ultime modifiche recate dal [D.Lgs. n. 15 del 2004](#) è la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate.

In base all'art. 3 del d.lgs. 242/1999 – come, da ultimo, modificato dalla L. 8/2018 – sono **organi del CONI**: il consiglio nazionale; la giunta nazionale; il presidente; il segretario generale; il collegio dei revisori dei conti.

In particolare, il **consiglio nazionale** è composto da: il presidente del CONI, che lo presiede; i presidenti delle federazioni sportive nazionali; i membri italiani del CIO; atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI; cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate; un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

La **giunta nazionale** è composta da: il presidente del C.O.N.I., che la presiede; i membri italiani del CIO; dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva; due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.

Il **presidente** è eletto dal consiglio nazionale tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; essere stato atleta chiamato a

far parte di rappresentative nazionali; essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

L'articolo 8 del D.L. n. 138 del 2002 prevede che il CONI, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvalga della società per azioni «CONI Servizi spa». Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro e le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Viene previsto - al comma 4, come modificato dall'art. 34-*bis* del D.L. n.4/2006 (conv. in L. n. 80/2006) - che il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione siano designati dal CONI ed al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere. Il presidente del collegio sindacale è invece designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale (ai sensi del comma 8). La CONI Servizi spa inoltre: può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali (comma 9); è soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (comma 10). Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.

Il **comma 1** modifica l'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 138/2002 (conv. in L. n.178/2002), prevedendo il **mutamento di denominazione** della società per azioni "CONI Servizi spa" in **"Sport e Salute S.p.A."**.

Il **comma 2** modifica l'attuale meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato in modo che non venga più parametrato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma **ad una percentuale (pari al 32%) delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in taluni settori di attività (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive) in una **misura complessiva non inferiore a 410 milioni di euro annui**.

La relazione tecnica riporta i dati di consuntivo relativi agli anni 2013-2015 delle imposte (IVA, IRAP, IRES e IRPEF) per i settori sopra indicati. Si evidenzia che il numero dei soggetti varia da 168.485 nel 2013 a 183.609 nel 2015. Le entrate complessive sono pari a 1.253.708.816 euro per il 2013, 1.273.322.728 euro per l'anno 2014, 1.281.640.573 euro per l'anno 2015. Le entrate derivano sostanzialmente dall'IVA, per circa il 90 per cento delle entrate complessive per

ciascuno degli anni considerati, e mostrano una sostanziale stabilità negli anni considerati.

La somma complessiva di 410 milioni di euro annui - i cui importi possono essere rimodulati in sede di prima applicazione con D.P.C.M., su proposta dell'Autorità di Governo in materia di sport, di concerto con il MEF e sentito il CONI (**comma 3**) - **è ripartita tra il CONI**, nella misura di **40 milioni** di euro annui, e la nuova società "**Sport e Salute S.p.A.**", per **una quota non inferiore a 370 milioni** di euro annui, di cui non meno di 260 milioni annui da destinare al finanziamento delle Federazioni sportive nazionali. In via transitoria, per l'anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi che il CONI comunicherà alle Federazioni ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

La relazione tecnica evidenzia che tale contributo è di circa 5 milioni di euro superiore rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Secondo quanto risulta dal [bilancio di esercizio del CONI 2017](#) le risorse assegnate dallo Stato per il 2017 all'interno dello Stato di previsione del MEF risultano complessivamente pari a 418.669 euro, così ripartite: una prima componente rappresentata dalla parte ordinaria, pari a 398.794 euro; una seconda componente rappresentata dal Prelievo Erariale Unificato (c.d. PREU, assegnato ai sensi dell'art. 30 *bis*, comma 5, D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009) pari a 8.575 euro (per un totale di 407.369 euro); una terza componente pari a 11.30 euro, a titolo di contributi integrativi con vincolo di destinazione per l'organizzazione di particolari eventi. Ai suddetti contributi dello Stato sono corrisposte assegnazioni di contributi "a valle" dal CONI agli enti Finanziati (principalmente le Federazioni Sportive Nazionale), cui è affidata l'organizzazione degli eventi in esame.

Il **comma 4** - interamente sostitutivo, alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 8, del D.L. n. 138/2002 - **ridisegna la governance** della nuova società "Sport e Salute S.p.A." attribuendo **al MEF la nomina del presidente** e degli altri componenti del **consiglio di amministrazione** (che la disposizione novellata attribuisce al CONI), su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (che assume le competenze attualmente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali), **sentito il CONI**. Viene altresì introdotta una causa di incompatibilità tra gli organi di vertice del CONI e della società di nuova istituzione, che perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Viene inoltre previsto che i **componenti del collegio sindacale** diversi dal presidente - che rimane designato dal MEF - **siano designati dall'Autorità di Governo** competente in materia di sport, anziché dal MIBAC.

La lettera b) del comma 4 dispone infine che **le attribuzioni oggi spettanti al MIBAC** ai sensi delle disposizioni vigenti di cui all'articolo 8

del D.L. n. 138/2002 (conv. in L. n. 178/2002) **passino all'Autorità di Governo competente in materia di sport.**

Si segnala che le modifiche ivi introdotte andrebbero coordinate con le restanti disposizioni dell'articolo 8 del D.L. n. 138/2002 che si riferiscono ancora alla società "CONI Servizi S.p.A." (ed in particolare i commi da 8 a 11 dell'articolo 8 medesimo).

Articolo 48, commi 5 e 6
(Ripartizione dei diritti audiovisivi del
Campionato italiano di calcio)

I **commi 5 e 6** dell'**articolo 48** introducono **modifiche al sistema di ripartizione** delle risorse derivanti dalla commercializzazione **dei diritti audiovisivi** relativi al **campionato italiano di calcio**.

Il comma 5 inserisce **il minutaggio dei giovani calciatori italiani** nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di Serie A; il comma 6 prevede che **l'accesso alla ripartizione** delle risorse relative ai campionati di Serie A e B ed altre competizioni organizzate **sia limitato alle società** che per l'anno precedente abbiano **sottoposto a revisione** i propri **bilanci**.

La relazione tecnica segnala che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

• ***La ripartizione dei diritti televisivi del Campionato di calcio di serie A***

La prima ripartizione delle risorse del Campionato italiano di calcio di serie A si è avuta a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011, sulla base delle disposizioni contenute dall'articolo 26 del d. lgs. n. 9/2008, attuative dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2007.

Lo schema iniziale presentava la seguente ripartizione: a) 40 per cento distribuito equamente fra le società che partecipavano al campionato; b) 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) 30 per cento secondo il bacino di utenza. La quota del risultato sportivo veniva determinata nella misura del 10 per cento in base ad una valutazione storica, riferita ai risultati conseguiti a partire dal campionato 1946-1947; del 15 per cento sulla base dei risultati delle ultime cinque stagioni; del 5 per cento riferito all'ultimo anno. La quota del bacino d'utenza era invece parametrata nella misura del 25 per cento al numero dei sostenitori calcolati in base a rilevazioni demoscopiche, mentre il 5 per cento residuo, sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.

I criteri di ripartizione sono stati modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con l'articolo 1, comma 352, lettera b), della legge n. 205/2017 che ha elevato al 50 per cento la quota di mutualità generale, abbassando al 20 per cento la quota del bacino d'utenza (ridenominata del "radicamento sociale"). La quota del risultato sportivo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 26 - mantenuta al 30 per cento - è stata determinata: - riducendo dal 15 al 10 per cento la quota riferita ai risultati conseguiti negli ultimi cinque "campionati"; - riducendo dal 10 al 5 per cento la quota dei risultati storici, ma riferendola anche ai risultati conseguiti "a livello internazionale" sempre a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;

elevando dal 5 al 15 per cento la quota relativa alla classifica ed ai punti conseguiti nell'ultimo "campionato". È stata altresì ridefinita la quota del radicamento sociale di cui alla lettera c) eliminando la rilevazione demoscopica ed ancorando per intero la quota del 20 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, con riferimento al numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e in subordine all'audience televisivo certificato.

È stato infine demandato ad un D.P.C.M. - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame - l'individuazione dei criteri di ponderazione delle quote dei risultati sportivi conseguiti di cui alla lettera b), nonché dei criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui alla lettera c). In attuazione di questa disposizione è stato adottato il [D.P.C.M. 1° marzo 2018](#), recante ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di calcio di serie A a partire dalla stagione sportiva 2018/2019.

Il **comma 5** apporta le seguenti modificazioni all'articolo 26, D.Lgs. n. 9 del 2008:

- alla lettera a), riduce dal 20 al 10 per cento la quota parametrata al radicamento sociale, che viene ora ripartita (in base alla lettera c del medesimo comma 5):
 - nella **misura del 6 per cento** sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;
 - nella **misura del 4 per cento** sulla base dell'*audience* televisiva certificata;
- alla lettera b), inserisce una quota aggiuntiva del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori, che - alla lettera d) - viene determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani di età compresa tra i 15 e i 21 anni e che siano stati tesserati per la società di appartenenza attuale da almeno tre campionati interi di serie A;
- alla lettera e), si prevede infine che il D.P.C.M. attuativo di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 9/2008, individui anche i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente (ovverosia i criteri di ponderazione delle quote dei risultati sportivi conseguiti, nonché di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra).

Il **comma 6** prevede che, a partire dalla stagione sportiva 2019-2020, **l'accesso alla ripartizione dei diritti audiovisivi sportivi** relativi al Campionato italiano di calcio di **serie A e B** ed alle competizioni

organizzate dalla rispettiva Lega calcio, **sia limitato** - dedotte le quote di mutualità generale di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 9 del 2008 - **alle sole società che** per l'anno precedente **abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale** svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB. Gli incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

Le risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A sono ripartite dopo aver dedotto le quote di mutualità di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 9 del 2008. Si tratta delle risorse (pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti) che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina allo sviluppo dei settori giovanili delle società, alla formazione e all'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, al sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e allo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. Tale quota viene così ripartita: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.

Articolo 48, commi 7 e 8
(Ulteriori disposizioni in materia di sport)

Il **comma 7** dell'**articolo 48** prevede, a decorrere dal **2019**, il **finanziamento di un assegno straordinario vitalizio**, intitolato «Giulio Onesti», **in favore di sportivi italiani** particolarmente meritevoli e che versino in condizioni di grave **disagio economico**.

Il **comma 8** dell'**articolo 48** **estende l'esenzione dall'imposta di bollo** anche **agli atti** posti in essere o richiesti **dalle associazioni** e società sportive **dilettantistiche** senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

Il **comma 7** prevede che **l'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 86/2003 - recante istituzione **dell'assegno «Giulio Onesti»** in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico - **sia incrementata nella misura di 450.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2019.

La legge n. 86/2003 prevede che agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, possa essere attribuito un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti», qualora sia comprovato che versino in condizioni di grave disagio economico. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui. L'importo è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali ed è rivalutabile annualmente, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio economico. L'assegno straordinario vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

Il **comma 8** modifica l'articolo 27-*bis* della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., **estendendo l'esenzione dall'imposta di bollo** anche **agli atti** posti in essere o richiesti dalle

associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

L'articolo 27-*bis* citato è stato originariamente inserito nella Tabella, allegato B, del DPR n. 642 del 1972 [dall'articolo 17 del d. lgs. n. 460 del 1997](#) (contenente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ed aveva un ambito soggettivo di applicazione limitato esclusivamente agli "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)". Successivamente, [l'articolo 90, comma 6, della legge n. 289 del 2002](#) ha ampliato la categoria dei soggetti beneficiari della esenzione *de qua*, facendovi rientrare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche le "federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". Da ultimo, il [d.lgs. n. 117 del 2017](#) (Codice del terzo settore) ha riproposto, ampliandola sotto l'aspetto oggettivo, l'esenzione già prevista dall'articolo 27-*bis* della tabella B, allegata al DPR n. 642 del 1972. Ciò è avvenuto ad opera dell'articolo 82, che, al comma 5, stabilisce che "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo". Il successivo articolo 102 dello stesso d. lgs. n. 117, che ha disposto l'abrogazione degli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460 del 1997 (compresa, quindi, l'abrogazione della previsione di esenzione per le ONLUS di cui al citato articolo 17), non ha invece coinvolto nella predetta abrogazione l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per gli atti posti in essere o richiesti dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, introdotta dall'articolo 90, comma 6, della legge n. 289 del 2002, che dunque è stata univocamente interpretata, in via di prassi amministrativa, come ancora pienamente operante. Sul punto, per ulteriori approfondimenti, cfr. la [circolare delle Agenzia delle Entrate 1° agosto 2018, n. 18/E](#).

Dalla relazione tecnica emerge che, **dai dati acquisiti dai soggetti interessati dalla disposizione in esame**, la potenziale platea dei beneficiari della norma sarebbe pari a 25.000 soggetti; ipotizzando prudenzialmente un'imposta di bollo pari complessivamente a 100 euro, la relazione tecnica stima una perdita di gettito, a decorrere dal 2019, pari a 2,5 milioni di euro su base annua.

Articolo 52 (*Equipe formative per innovazione didattica e digitale*)

L'**articolo 52** prevede la costituzione di equipe formative territoriali per promuovere **progetti di innovazione didattica e digitale** nelle scuole, cui sono destinati **docenti** che possono essere **esonerati** dall'esercizio delle **attività didattiche**.

Inoltre, dispone che le risorse stanziare per consentire alle scuole di attuare azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) sono ripartite sulla base di procedure selettive.

Le equipe formative territoriali – di cui si prevede la costituzione per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021** – sono formate da un massimo di **120 docenti** individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La [relazione illustrativa](#) specifica, al riguardo, che gli stessi saranno individuati fra gli animatori digitali (v. *infra*) più attivi.

In particolare, la costituzione delle equipe è finalizzata a garantire la diffusione di azioni relative al PNSD, nonché a promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

Il [Piano nazionale scuola digitale](#), elaborato sulla base dell'art. 1, co. 56 e 58 della L. 107/2015, è stato adottato con [DM 851/2015](#) e persegue, fra gli altri, gli obiettivi di sviluppare le competenze digitali degli studenti, potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, formare i docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento.

In particolare, l'**azione 28** del PNSD ha previsto la presenza, in ogni scuola, di un "**animatore digitale**", ossia un docente chiamato a favorire, previa formazione attraverso un percorso dedicato, il processo di digitalizzazione, nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica.

Gli animatori digitali nominati sono stati 8.303. [Qui](#) la mappa per area di insegnamento.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del MIUR.

Ai relativi **oneri**, pari a € 1,44 mln per il 2019, € 3,60 mln per il 2020 ed € 2,16 mln per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse, pari a € 30 mln annui a decorrere dal 2016, stanziare dall'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 per consentire alle scuole – fra l'altro – di attuare azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD.

La [relazione tecnica](#) specifica, al riguardo, che si attingerà alla quota delle risorse iscritta in bilancio in parte corrente, pari a € 14 mln per ciascun anno.

Si dispone, inoltre, che le risorse di cui allo stesso art. 1, co. 62, della L. 107/2015 sono ripartite tra le scuole sulla base di **procedure selettive**.

Allo scopo, si novella la disposizione citata che, invece, dispone che le risorse in questione sono ripartite in base ai criteri del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (ridefiniti, sulla base dell'art. 1, co. 11, della stessa L. 107/2015, con [DM 834/2015](#)).

Articolo 53 *(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)*

L'**articolo 53** incrementa di **400 posti, dall'a.s. 2019/2020**, l'organico del personale docente dei licei musicali.

In tal modo, intende superare le criticità emerse in sede giurisdizionale in merito ai criteri di determinazione degli organici per l'insegnamento dello strumento musicale.

A tal fine, autorizza la spesa di € 4,85 mln per il 2019, € 18,16 mln per il 2020, € 23,56 mln per il 2021, € 19,96 mln annui per gli anni dal 2022 al 2025, € 20,49 mln per il 2026 ed € 21,56 mln annui dal 2027.

Al riguardo, si ricorda che il TAR Lazio, sez. III-*bis*, con [sentenza n. 2915 del 14 marzo 2018](#), ha annullato la [nota MIUR prot. 21315 del 15 maggio 2017](#), con la quale era stato trasmesso agli uffici scolastici regionali lo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2017-2018 e, nello specifico, la ripartizione delle ore di insegnamento di strumento musicale nella sezione musicale dei licei musicali e coreutici.

In particolare, il TAR ha osservato che – a fronte del quadro orario annuale riportato nel piano degli studi di cui all'[All. E](#) al DPR 89/2010, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei –, con la nota impugnata, “per l'insegnamento della materia Esecuzione e interpretazione sono state assegnate soltanto un'ora per il primo strumento e un'ora per il secondo strumento con l'esplicito riconoscimento dell'intervenuta decurtazione di un'ora per il primo strumento, cui si va ad aggiungere un'ora di ascolto musicale. In sostanza un'ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata sostituita con un'ora di ascolto (...). Peraltro la riduzione dell'orario di insegnamento frontale del primo strumento è stata dichiaratamente motivata da parte dell'amministrazione con le carenze della dotazione organica che, tuttavia, non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei”.

L'orientamento del TAR è stato, poi, confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che, con [sentenza n. 3409 del 5 giugno 2018](#), ha rigettato l'appello proposto dal MIUR.

In materia, il rappresentante del Governo, [rispondendo](#) il 4 ottobre 2018 nell'assemblea del Senato all'interrogazione 3-00183, aveva evidenziato preliminarmente che la nota oggetto di ricorso era stata emanata “in coerenza con il contenuto della relazione tecnica al regolamento n. 89 del 2010, in cui viene ribadito che l'insegnamento (esecuzione e interpretazione) è impartito dedicando il

tempo del docente a due o tre alunni, per una media di 2,5 alunni per ora docente”.

Ciò premesso, aveva comunque reso nota la concreta intenzione del Governo di superare tali criticità, anche tenuto conto di un parere dell’Avvocatura generale dello Stato in cui si suggeriva di tenere in debita considerazione il principio di diritto enunciato nelle pronunce giudiziali in occasione dell’adozione dei prossimi provvedimenti.

Al riguardo, la [relazione illustrativa](#) fa presente che lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici dei docenti per l’a.s. 2018/2019 ricalca quello relativo al precedente a.s., in quanto è stato elaborato quando il contenzioso era ancora in corso.

Articolo 54
***(Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co.
presso le istituzioni scolastiche)***

L'**articolo 54** autorizza la **trasformazione a tempo pieno, dall'a.s. 2019/2020**, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a **tempo parziale dall'a.s. 2018/2019**. Conseguentemente, dispone l'**incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico**.

Le immissioni in ruolo dei soggetti in questione – previa procedura selettiva per titoli e colloquio – sono state disciplinate dall'art. 1, co. 619-621, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018). Nello specifico, è stato previsto che le stesse dovevano avvenire nell'ambito dell'organico del personale amministrativo e tecnico, a valere sui posti di personale ATA accantonati in organico di diritto³. È stato, inoltre, previsto che i vincitori sarebbero stati assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a € 5,402 mln nel 2018 e a € 16,204 mln dal 2019 e che i rapporti instaurati a tempo parziale sarebbero potuti essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore solo in presenza di risorse certe e stabili.

Il bando, emanato con [D.D. 209 del 28 febbraio 2018](#), ha, dunque, disposto che i vincitori sarebbero stati assunti in ruolo a tempo indeterminato e parziale. Ha, altresì, previsto che la graduatoria finale sarebbe rimasta efficace ai sensi della normativa vigente – ossia, ai sensi dell'art. 35, co. 5-ter, del d.lgs. 165/2001, per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione –, e sarebbe stata utilizzata ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o al fine di incrementare il numero di ore nel rispetto dei posti di organico di diritto disponibili e in presenza di risorse certe e stabili.

La graduatoria è stata approvata, in via definitiva, con [D.D. 1194 del 20 luglio 2018](#) e include 789 soggetti.

Conseguentemente, è stata autorizzata l'assunzione dei medesimi soggetti con contratto part-time al 50% a partire dal 1° settembre 2018 (v. [D.M. 576 del 1° agosto 2018](#)).

³ L'art. 4, co. 5, del DPR 119/2009 aveva disposto che, nel caso di utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, era accantonato un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50% degli stessi soggetti.

La [relazione tecnica](#) precisa, al riguardo, che, rispetto ai 789 soggetti inclusi nella graduatoria, le assunzioni hanno riguardato 779 unità, in considerazione del fatto che, nel frattempo, 10 soggetti erano stati collocati a riposto per raggiunti limiti di età.

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata dall'art. 1, co. 619, della legge di bilancio 2018, a tale scopo avvalendosi della quota non utilizzata.

La **relazione tecnica** evidenzia, al riguardo, che la spesa attuale è pari a € 10,79 mln annui e potrà aumentare, a regime, con il maturare di una maggiore anzianità di servizio, fino ad un massimo di € 12,56 mln annui.

La trasformazione del rapporto di lavoro avviene, a partire dai primi soggetti in graduatoria, mediante scorrimento della stessa.

Al riguardo, la **relazione tecnica** stima che le risorse disponibili siano sufficienti a trasformare il rapporto di lavoro relativo ad **almeno 226** soggetti.

In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si procede all'ulteriore scorrimento della graduatoria.

Conseguentemente, si dispone l'**incremento della dotazione organica** del personale amministrativo e tecnico.

La **relazione tecnica** stima un incremento di **113 posti**.

Infine, si dispone che la graduatoria rimane efficace sino al completo scorrimento (evidentemente, anche qualora questo avvenga oltre i tre anni dalla data di pubblicazione, termine al quale – come si è visto – faceva riferimento il bando).

Articolo 56, comma 1

(Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)

L'articolo 56, comma 1, incrementa, per il 2019, le risorse da destinare all'acquisto dei servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole e, al contempo, autorizza nuove spese, allo stesso fine, per il 2020 e il 2021.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro Consip.

Sulla base di tali previsioni, l'11 luglio 2012 Consip ha indetto una [gara comunitaria](#) avente ad oggetto, per quanto qui interessa, l'affidamento di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità delle scuole, suddivisa in 13 lotti geografici.

Successivamente, con [provvedimento 25802 del 22 dicembre 2015](#) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha dichiarato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra taluni fornitori di servizi di pulizia e attività ausiliarie che avevano assunto la qualità di aggiudicatari nell'ambito delle procedure riferite a taluni lotti geografici. Conseguentemente, ha disposto l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

I provvedimenti adottati dell'AGCM sono stati confermati in sede giurisdizionale prima dal TAR Lazio con sentenze nn. [10303/2016](#), [10307/2016](#) e [10309/2016](#), e poi dal Consiglio di Stato con sentenze nn. [740/2017](#), [927/2017](#) e [928/2017](#).

In conseguenza dei provvedimenti adottati e delle sentenze del TAR Lazio, la Consip il 2 dicembre 2016 ha proceduto alla risoluzione delle convenzioni relative ad alcuni lotti geografici.

Successivamente, l'art. 64 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 687, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – ha disposto che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche **fino alla fine dell'a.s. 2018/2019**, nelle regioni in cui la convenzione quadro Consip era stata risolta prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017) o non era mai stata attivata, ovvero nelle regioni dove erano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità delle scuole, da parte delle medesime, proseguiva, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, con termine non oltre il 30 giugno 2019.

Ha, altresì, previsto che la **Consip** doveva provvedere all'espletamento delle procedure di **gara** per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, **da completare entro l'inizio dell'a.s. 2019/2020**, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche.

Infine, ha disposto che l'acquisizione dei servizi in questione fino al 30 giugno 2019 avviene nei limiti di spesa previsti dall'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) - che ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati -, incrementati dell'importo di € 64 mln per il 2017, € 192 mln per il 2018 ed € 96 mln per il 2019.

Rispetto all'autorizzazione di spesa vigente, si prevede ora che, per il 2019, la stessa passi da € 96 mln a € 190 mln, e, al contempo, si autorizza la spesa di € 194 mln per il 2020 ed € 100 mln per il 2021.

In materia, si ricorda che il 17 ottobre 2018 le Commissioni riunite VII e XI della Camera hanno approvato la [risoluzione 8-00001](#), con cui hanno impegnato il Governo ad adottare iniziative per porre fine all'attuale sistema di esternalizzazione dei servizi di pulizia e di vigilanza nelle scuole, nonché ad assumere iniziative per assorbire il personale degli appalti dei servizi di pulizia riconducibili ai lavori socialmente utili e ai cosiddetti «appalti storici» degli enti locali attraverso una procedura concorsuale.

Inoltre, la [Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018](#) faceva presente che sono allo studio misure per la stabilizzazione dei collaboratori scolastici, funzionale all'internalizzazione di alcuni servizi.

Articolo 57, commi 6-9
*(Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi
 per le imprese editrici e radiotelevisive)*

I **commi da 6 a 9 dell'articolo 57** sopprimono, a partire dal 1° gennaio 2020, le agevolazioni tariffarie per la telefonia e le connessioni dati per le imprese editrici e radiotelevisive, con un risparmio netto previsto dalla Relazione tecnica di 28,252 milioni € euro.

I **commi da 6 a 8 dell'art. 57** dispongono l'**abrogazione delle norme che attualmente prevedono le agevolazioni tariffarie** per le spese di telefonia, di connessione dati per le imprese editoriali e di comunicazione.

Di seguito sono illustrate in dettaglio gli interventi **disposti dai commi 6-8, a decorrere dal 1° gennaio 2020.**

Il **comma 6 sopprime le agevolazioni tariffarie** previste dalle seguenti norme:

- articolo 28, commi da uno a tre (*rectius: dal primo al terzo*), della legge n. 416/1981, che prevede la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, ivi compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici;
- articolo 11 della legge n. 67/1987 e dall'articolo 8, della legge n. 250/1990, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora che presentino specifici requisiti;
- articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

Nell'art. 11 della legge n. 67/1987 è ricompresa anche la riduzione dei costi sulle bollette elettriche e sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione (art. 11, co. 1 lett a), nonché il rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di un certo numero di agenzie di informazione (art. 11, co. 1 lett b).

Su tali disposizioni è però intervenuto il **decreto-legge n. 194 del 2009** che ha **soppresso, a decorrere dal 2009, i contributi** previsti sia dall'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, sia dall'articolo 8 della legge n. 250 del 1990, sia dall'articolo 23 della legge n. 223 del 1990, assegnati alle radio e alle televisioni locali, **facendo salvi quelli relativi agli sconti sulla telefonia** ed erogati dal Ministero dello sviluppo economico.

Il D.P.R. 223 del 2010 (Regolamento di riordino dei contributi all'editoria) prevede che i contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non

possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro, mentre l'articolo 2, comma 35, della legge n. 549 del 1995 ha previsto che l'assegnazione di tali contributi sia subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

Il comma 7 dell'art. 57, dispone l'abrogazione dei commi da uno a quattro (*rectius: dal primo al quarto*) dell'articolo 28 della legge n. 416/1981, già oggetto di intervento, per quanto riguarda i primi tre commi, da parte del precedente comma 6, mentre il quarto comma dell'art. 28, di cui si dispone l'abrogazione, prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il comma 8 dispone l'abrogazione:

- dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 67/1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. n. 416/1981 (e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite);
- dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 250/1990, che ha esteso alle radio locali, con determinati requisiti, le riduzioni tariffarie dell'art. 28 della legge n. 416/1981 (e ne prevedeva l'applicazione anche ai consumi di energia elettrica);
- del riferimento all'art. 28 della legge 416/1981 contenuto nell'art. all'articolo 23, comma 3, della legge, n. 223/1990, che prevede che le agevolazioni dell'art 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche.

Si fa presente che gli articolo 29 e 30 della legge n. 416 del 1981 (concernenti il finanziamento agevolato di programmi di imprese editoriali e i finanziamenti per ristrutturazione economico produttiva delle imprese editoriali) sono stati abrogati dall'articolo 21, comma 2, della legge n. 62 del 2001. Il fondo per i contributi in conto interessi attribuiti ai sensi delle citate disposizioni è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi per le concessioni già effettuate.

Dall'abrogazione delle citate disposizioni consegue, a decorrere dal 2020, un risparmio di 28.252.000 allocate sul capitolo 1501

Per quanto riguarda la **platea dei soggetti beneficiari** richiamata nelle varie disposizioni che prevedono le agevolazioni, i soggetti destinatari dei contributi sono:

- le imprese di radiodiffusione sonora, registrate presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi

su avvenimenti politici, culturali, religiosi, economici, letterari, sindacali per non meno del 25% delle ore di trasmissione comprese tra le 7 e le 20 (imprese radiofoniche di informazione di cui all'articolo 11 della legge n. 87 del 1987).

- le imprese di radiodiffusione sonora che dedichino alla citata programmazione il 15 per cento delle ore comprese tra le 7 e le 20 (imprese radiofoniche di cui all'articolo 8 della legge n. 250 del 1990).
- le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale, registrate presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente tra le ore 7 e le ore 23, per almeno un'ora, prodotti informativi autoprodotti.

Si segnala peraltro che le disposizioni dei commi 7 ed 8 dell'art. 57 non risultano coordinate con quelle del comma 6 dello stesso articolo, in quanto, mentre con i commi 7 e 8 si dispone l'abrogazione di diversi articoli di legge concernenti agevolazioni tariffarie, con il comma 6 si prevede la soppressione delle agevolazioni tariffarie previste dalle medesime disposizioni di legge, peraltro con la stessa decorrenza (dal 1° gennaio 2020).

Nella tabella sono riassunte le **abrogazioni di norme e le soppressioni di agevolazioni** che sono disposte **dai commi 6-8 dell'articolo 57**:

	Comma 6 (soppressione di agevolazioni)	Comma 7 (abrogazione delle norme)	Comma 8 (abrogazione delle norme)
L. n. 416/1981	Art. 28, commi da 1 a 3	Art. 28, commi da 1 a 4	
L. n. 67/1987	Art. 11	-	Art. 11, co. 1, lett. a)
L. n. 250/1990	Art. 8	-	articolo 8, comma 1, lettera a),
L. n. 223/1990	Art. 23, co. 3	-	modifica l'art. 23, co. 3

Il comma 9 dell'art. 57, prevede, di conseguenza, l'abrogazione del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 198/2016, che ha disposto l'emanazione di un regolamento di delegificazione per istituire e disciplinare un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, sostitutivo delle vigenti agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive (agevolazioni che la presente disciplina intende superare).

La previsione di un regolamento istitutivo del contributo suddetto si colloca nel contesto dell'istituzione del nuovo Fondo per il pluralismo e

l'innovazione dell'informazione, destinato anche al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, istituito a partire dal 2016 dall'art. 1, della legge n. 198/2016. L'istituzione di tale contributo non è peraltro mai avvenuta in quanto **non è stato mai emanato il citato regolamento di delegificazione**, sostitutivo dell'insieme delle riduzioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici, imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale delle quali si dispone ora l'abrogazione, con i successivi **commi da 6 a 8 dell'art. 57**.

Si ricorda che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con D.P.C.M. Con il D.P.R. n. 146 del 2017 è stato emanato il regolamento sui criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e sulle procedure di erogazione delle risorse del nuovo Fondo. Per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la quota delle risorse viene assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ma il Fondo è stato trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 10, co. 1 della legge 198/2016.

Articolo 57, comma 17
(Acquisizione all'erario di somme non utilizzate dalle scuole e dal MIUR)

L'articolo 57, comma 17, precisa che fra le risorse trasferite alle istituzioni scolastiche statali da versare, in caso di mancato utilizzo, all'entrata del bilancio dello Stato, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, prevede il versamento all'entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, parte delle stesse risorse rimane acquisita all'erario.

Ai fini indicati, aggiunge i commi 1-*bis* e 1-*ter* nell'art. 1-*bis* del D.L. 134/2009 (L. 167/2009).

Preliminarmente si ricorda che l'art. 1-*bis*, co. 1-3, del D.L. 134/2009 (L. 167/2009) – come modificato dall'art. 1, co. 327, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) -- ha disposto che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di **progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica**, rimaste **inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi**, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che con decreto del relativo Ministro sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati da tale previsione, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva **assegnazione alle scuole statali per spese di funzionamento**. Per il 2015, quota parte delle somme versate, pari a € 10 mln, rimaneva acquisita all'erario.

Le istruzioni per il versamento delle somme in questione sono state, da ultimo, emanate dal MIUR con [nota 23705 del 22 novembre 2017](#).

In particolare, oltre a disporre che tra le somme giacenti **da versare all'entrata** del bilancio dello Stato sono **incluse** anche quelle trasferite alle scuole per **spese di pulizia**, prevede – in generale – che le somme inutilizzate devono essere versate all'entrata solo **qualora non sussistano contestazioni in atto**.

Per il 2019, inoltre, stabilisce che il **versamento** deve essere effettuato entro il **30 aprile** dello stesso anno.

Entro lo stesso termine, il **MIUR** versa all'entrata del bilancio dello Stato le **somme non utilizzate**, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul **conto corrente n. 53823530** presso la società Poste italiane spa.

Al riguardo, si ricorda che nel testo originario dell'[emendamento 16.292, presentato](#) dal Governo all'A.C. 3444 della XVII legislatura (L. di stabilità 2016: L. 208/2015), si esplicitava che le somme giacenti sul conto corrente n. 53823530

presso Poste italiane erano relative al c.d. “buono scuola” per la frequenza di scuole paritarie (art. 2, co. 7, L. 289/2002: € 30 mln per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005).

Il mancato versamento entro il termine indicato comporta l’insorgere di **responsabilità dirigenziale** e l’obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

Infine, la disposizione prevede che quota parte delle somme versate all’entrata, pari complessivamente a **€ 22,5 mln**, rimane **acquisita all’erario**. Nelle more del versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile, per l’anno 2019, un importo analogo, a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

Articolo 57, commi 18-21
(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

L'articolo 57, commi 18-21, **ridenomina** gli attuali **percorsi di alternanza scuola-lavoro** in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” e, a decorrere dall'anno scolastico già in corso, **ne riduce il numero di ore minimo** complessivo da svolgere.

In particolare, le disposizioni in commento dispongono che, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono svolti per una durata complessiva minima di:

- 180 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle attuali 400 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro);
- 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle attuali 400 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro);
- 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle attuali 200 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).

Al riguardo, si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro - realizzati sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all'attivazione degli stessi - sono stati introdotti come **possibilità** dal **D.Lgs. 77/2005**.

Successivamente, l'art. 1, co. 33 e ss., della **L. 107/2015** ha introdotto l'**obbligatorietà** dei percorsi di alternanza scuola-lavoro stabilendo, in particolare, il numero minimo complessivo di ore da svolgere, differenziato per istituti tecnici e professionali, da un lato, e per percorsi liceali, dall'altro.

Per approfondimenti, si veda l'apposito paragrafo nell'ambito del [Tema](#) predisposto dal Servizio Studi della Camera.

Con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le **linee guida** per l'organizzazione dei nuovi percorsi.

Conseguentemente, si stabilisce che, a decorrere dal 2019, le **risorse** stanziare dall'art. 1, co. 39, della L. 107/2015 per l'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – pari a € 100 mln annui dal 2016 –, sono **assegnate** alle istituzioni scolastiche **nei limiti necessari** allo svolgimento del numero minimo di ore fissato.

Al riguardo, la [relazione tecnica](#), nel far presente che, rispetto allo stanziamento previsto dalla legge, sono disponibili € 97,05 mln annui, evidenzia che si stima una riduzione nel fabbisogno di spesa di € 56,52 mln,

a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziare per il periodo settembre-dicembre 2018 sono già state erogate.

Circa i **progetti già attivati dalle scuole nell'a.s. 2018/2019** in corso, si dispone che “si determina **automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività**”, sulla base delle risorse disponibili per le stesse scuole a seguito delle novità introdotte.

Sembrerebbe opportuno valutare se la previsione possa interferire con l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Occorrerebbe, altresì, valutare l'opportunità di definire una disciplina transitoria che regoli i rapporti convenzionali in corso per l'a.s. 2018/2019.

Si segnala, peraltro, che ai percorsi di alternanza scuola-lavoro continuano a fare riferimento varie altre disposizioni vigenti.

Oltre a quelle recate dall'art. 1, co. 33 e ss. della L. 107/2015, in particolare, ai sensi del d.lgs. 62/2017, dall'a.s. 2018/2019:

- l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro;
- nell'ambito del colloquio in sede di esame di Stato il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi (o, per i candidati esterni, le attività ad esse assimilabili);
- nel curriculum dello studente allegato al diploma sono indicate le attività di alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, per effetto dell'art. 6, co. 3-*octies*, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), a partire dall'a.s. 2019/2020, per l'ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, è necessario lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso per 400 ore negli istituti tecnici e professionali e per 200 ore nei licei (o, per i candidati esterni, di attività ad esse assimilabili).

Si valuti, dunque, l'opportunità di operare i necessari coordinamenti normativi.

Articolo 57, comma 22
**(Abrogazione del "Fondo per le cattedre
universitarie del merito Giulio Natta")**

L'**articolo 57, comma 22**, abroga le disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta", destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che dovevano essere definite con un D.P.C.M., mai intervenuto.

In particolare, la disposizione **abroga i co. 207-212 dell'art. 1 della L. 208/2015** (L. di stabilità 2016), che avevano previsto l'**istituzione, in via sperimentale, del Fondo** intitolato al vincitore del premio Nobel per la chimica nel 1963, e che – novellando (co. 209) l'art. 1, co. 9, della L. 230/2005 – avevano introdotto la possibilità per le università di procedere alla **chiamata diretta** anche di **studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico**, selezionati mediante procedure nazionali.

Come evidenzia la [relazione tecnica](#), la soppressione del Fondo comporta risparmi di spesa per € 22 mln nel 2019 ed € 70 mln annui a decorrere dal 2020.

Il Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta – istituito nello stato di previsione del MIUR con una dotazione iniziale di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln annui dal 2017 – è stato destinato al **reclutamento straordinario per chiamata diretta** di professori universitari di prima e di seconda fascia, **in deroga** alle disposizioni previste dalla **L. 240/2010** (che vedono nel conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università).

È stato, altresì, previsto che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità indicate doveva confluire, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Il **D.P.C.M. recante la disciplina del Fondo** – che doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore L. 208/2015 – doveva contenere, tra l'altro: i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; la previsione che le commissioni di valutazione dovevano essere formate, per ogni area disciplinare, da studiosi italiani e stranieri; le modalità di assegnazione a ciascun ateneo delle risorse del Fondo; la definizione del numero complessivo di posti da coprire, ugualmente distribuiti tra prima e seconda fascia; la definizione del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo.

Il Consiglio di Stato, esprimendosi sullo schema di D.P.C.M., nel [Parere n. 2303 del 4 novembre 2016](#) aveva evidenziato, tra l'altro, alcuni profili di criticità in merito alla "assenza di una disposizione che preveda in qualche misura il coinvolgimento degli atenei nel procedimento di nomina dei membri delle commissioni di valutazione e l'omessa consultazione del mondo accademico nel corso dell'elaborazione dello schema".

Peraltro, successivamente, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha destinato € 50 mln per il 2018 ed € 40 mln per il 2019 del Fondo Natta alla corresponsione ai professori e ricercatori universitari di un importo parzialmente compensativo del blocco degli scatti stabilito per il periodo 2011-2015 (art. 1, co. 629). Ulteriori € 8 mln per il 2019 sono stati destinati all'incremento delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie (art. 1, co. 637). Infine, € 5 mln annui dal 2018 sono stati destinati all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (art. 1, co. 640).

Poiché l'art. 1, co. 209, della L. 208/2015 ha novellato, come si è visto, l'art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si valuti l'opportunità di integrare il co. 22 in commento espungendo dall'art. 1, co. 9, citato le parole di cui ora si propone l'abrogazione.

Articolo 58

(Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria e titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola)

L'**articolo 58** ridefinisce il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un **percorso annuale di formazione iniziale e prova**, cui si continua ad accedere previo superamento di un **concorso**, all'esito del quale, però, si consegue già l'**abilitazione** all'insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l'anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per **almeno altri quattro anni**.

Infine, dispone che, **dall'a.s. 2019/2020**, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla **titolarità** del docente in una **singola scuola**.

I. PERCORSO PER L'ACCESSO NEI RUOLI DI DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA

Il **comma 1** modifica in maniera sostanziale il **D.Lgs. 59/2017** che, intervenuto, sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. *b*), della L. 107/2015, ha introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli nella scuola secondaria, sia su posti comuni che su posti di sostegno, e ha previsto un **graduale inserimento nella funzione docente**. La disciplina non ha ancora trovato attuazione, fatta eccezione per uno dei concorsi previsti nella fase transitoria, riservato a docenti già in possesso di titolo abilitante all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria. E' solo a tale procedura – ma con le specifiche che si vedranno – che continuano ad applicarsi le previsioni recate dal testo del d.lgs. 59/2017.

Preliminarmente, è utile ricordare che, in base al d.lgs. 59/2017, il percorso di formazione iniziale e accesso nei ruoli è articolato in:

- un **concorso** pubblico nazionale, per esami e titoli, indetto su base regionale o interregionale con cadenza biennale, per la copertura dei posti previsti vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali;

- un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, destinato a tutti i vincitori del concorso, previa sottoscrizione di un contratto triennale retribuito (FIT).

Nel primo anno di contratto, il titolare deve frequentare il corso di specializzazione e, previo superamento dell'esame finale, conseguire il **diploma di specializzazione**.

Nel secondo anno, sulla base di incarichi, e fermi restando gli altri impegni formativi, deve effettuare supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni.

Nel terzo anno – al quale si accede previo superamento della valutazione intermedia alla fine del secondo anno – deve effettuare supplenze su posti vacanti e disponibili.

Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. La frequenza è obbligatoria. Il terzo anno si conclude con una valutazione finale;

- **l'accesso ai ruoli, a tempo indeterminato**. In particolare, il titolare del contratto, in caso di valutazione finale positiva al termine del terzo anno del percorso FIT (che assolve anche l'obbligo dell'anno di prova), è assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un **incarico triennale**.

La [relazione illustrativa](#) sottolinea, al riguardo, che dall'opera di ascolto dei portatori di interesse è emersa, fra l'altro, la lunghezza eccessiva del percorso, nonché la ridondanza per i soggetti già abilitati che avessero deciso di partecipare.

Ulteriori criticità evidenziate dalla stessa relazione attengono alla ridotta entità del compenso previsto durante l'anno di specializzazione e dalla ridotta compatibilità di tale percorso di specializzazione con altre attività di docenza, con conseguente impatto negativo per la continuità reddituale, in particolare per i candidati già iscritti nelle graduatorie di istituto.

In breve sintesi, si prevede ora che il percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli si articoli, invece, in:

- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, all'esito del quale si consegue l'abilitazione all'insegnamento;
- un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui accedono i vincitori del concorso;
- l'accesso ai ruoli per i vincitori del concorso e l'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova.

Di seguito, le nuove previsioni saranno esposte, al fine di facilitarne la lettura, raggruppandole per argomenti.

1.1. Indizione del concorso e commissioni giudicatrici

Come nella normativa vigente, il concorso si articola per **esami e titoli** ed ha **cadenza biennale**. Tuttavia – come conseguenza della riduzione temporale del percorso – il concorso è bandito per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano **vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico** successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.

Rimane, altresì, fermo che nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ogni sede concorsuale regionale o interregionale, rispettivamente:

- per i posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ma, ora, senza la possibilità di raggruppare le medesime classi in ambiti disciplinari;
- per i posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
- per i posti di sostegno.

Inoltre, rimanendo fermo che ogni candidato può concorrere in una sola regione, si stabilisce ora che ciò è possibile per **una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola** (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), nonché per i **posti di sostegno** (anche in questo caso, sia per la scuola secondaria di primo grado sia per la scuola secondaria di secondo grado).

Dunque, non sarà più possibile concorrere contemporaneamente – come prevede la normativa vigente – per più classi di concorso del medesimo ordine di scuola, tra quelle messe a concorso nella regione.

Una rilevante novità riguarda anche la **disciplina attuativa**. Infatti, mentre a legislazione vigente alcuni aspetti della procedura concorsuale – fra i quali i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti dei componenti, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati, la ripartizione del punteggio fra prove e titoli, i punteggi minimi per il superamento di ogni prova – devono essere definiti con un regolamento di delegificazione – sottoposto, dunque, al previo **parere** del Consiglio di Stato e delle **Commissioni parlamentari** competenti – e altri aspetti, di natura più procedurale, devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ora si prevede solo l'intervento di quest'ultimo.

In particolare, si prevede ora che con **decreto** del **Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca si individuano:

- i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti dei relativi componenti;

- i programmi, le prove di concorso, i punteggi attribuibili alle medesime prove e i criteri di valutazione;
- la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili.
Al riguardo, si specifica sin d'ora che i titoli possono essere valutati in misura comunque non superiore al 20% del punteggio complessivo e che sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso dell'abilitazione conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami nelle stesse classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
- le modalità di gestione delle procedure concorsuali da parte degli Uffici scolastici regionali.

Con il medesimo decreto è costituita - come già previsto a legislazione vigente - una **commissione nazionale di esperti** per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame.

1.2. Requisiti di accesso al concorso

Per i **posti comuni** e i posti di **insegnante tecnico-pratico**, si stabilisce che il possesso dell'**abilitazione** su una classe di concorso, o per altro grado di istruzione, ferma restando la necessità del possesso del titolo di studio specifico richiesto per la classe di concorso per cui si partecipa, consente direttamente l'accesso al concorso, senza, cioè, necessità di acquisire gli specifici 24 crediti formativi universitari o accademici richiesti dalla normativa vigente.

A legislazione vigente, i requisiti sono costituiti dal possesso, congiunto, del titolo di studio specifico, nonché di 24 crediti formativi universitari o accademici da acquisire nelle discipline antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche.

Le modalità di acquisizione dei crediti sono state definite con [DM 616 del 10 agosto 2017](#).

Per i **posti di sostegno**, si specifica che, oltre ai requisiti previsti per il concorso per posti comuni e posti di insegnante tecnico-pratico, è necessario il conseguimento della **specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**, rilasciata all'esito dei percorsi di specializzazione, per i quali si richiama il regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, co. 416, della L. 244/2007.

Si tratta - a legislazione vigente - del DM 249/2010, il cui art. 13 prevede, però, che ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno **possono accedere gli insegnanti già abilitati**. Ora, invece, si prevede che

per accedere ai percorsi di specializzazione sono necessari i medesimi requisiti previsti per la partecipazione al concorso per posti comuni e posti di insegnante tecnico-pratico.

Si tratta di previsioni che appare opportuno chiarire.

1.3. Prove d'esame

Per i **posti comuni**, rimane fermo che il concorso prevede **due prove scritte**, a carattere nazionale, e **una prova orale**.

Per i **posti di sostegno**, si passa da tre prove scritte a carattere nazionale e una prova orale, a **una prova scritta** a carattere nazionale e una **prova orale**.

Una novità comune a tutte le prove – sia per i posti comuni che per i posti di sostegno – è costituita dalla previsione che le stesse si superano con il conseguimento di un **punteggio minimo di 7/10** (o equivalente).

In particolare, nel concorso per posti comuni, il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché la commissione passi alla valutazione della successiva.

Più nello specifico, per i **posti comuni** si prevede che la **prima prova scritta** ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato non più su una specifica disciplina scelta dall'interessato, bensì **su tutte le discipline** afferenti alla classe di concorso.

Rimane fermo che la seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antro-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

Si stabilisce, inoltre, che la **prova scritta** per i **posti di sostegno** ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze – **non più** semplicemente “**di base**” – sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione e sulle relative metodologie.

Rimane, altresì, fermo che la **prova orale** (per posti comuni e per posti di sostegno) – che comprende anche la prova pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano – ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del [Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue-QCER](#) (*Common European Framework of Reference for Languages -CEFR*). Si stabilisce, invece, che la stessa prova ha anche l'obiettivo di verificare - in luogo del possesso di abilità informatiche di base - il possesso di adeguate **competenze didattiche** nelle **tecnologie dell'informazione e della comunicazione**.

Il superamento di tutte le prove costituisce **abilitazione all'insegnamento** per la classe di concorso per cui il candidato ha partecipato, ovvero per il sostegno.

Dal punto di vista della formulazione del testo, quest'ultima previsione – inserita nell'art. 5 del d.lgs. 59/2017, relativo ai requisiti di accesso al concorso – dovrebbe, più opportunamente, essere collocata nell'art. 6, relativo alle prove di esame.

1.4. Graduatorie di merito e accesso al ruolo

La principale novità è costituita dalla previsione che le graduatorie – compilate, in ogni sede concorsuale, per ogni classe di concorso e per il sostegno, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove – **includono solo i vincitori**, pari al numero dei posti messi a concorso.

Non è, dunque, contemplata l'inclusione nelle graduatorie degli idonei, ossia di coloro che, pur avendo ottenuto almeno il punteggio minimo in tutte le prove, non rientrano nel numero dei posti messi a concorso.

Si intenderebbe, dunque, superato – per le procedure relative all'accesso ai ruoli della scuola secondaria – il principio sancito dall'art. 1, co. 604, della L. 205/2017, secondo cui le graduatorie di merito dei concorsi per docenti sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

Si prevede, inoltre, che le graduatorie hanno **validità biennale** a decorrere dall'a.s. successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo o, comunque, alla scadenza del biennio.

I vincitori che risultano presenti sia nella graduatoria relativa ad una classe di concorso, che in quella relativa al sostegno, devono optare per una sola di esse.

Sulla base della graduatoria di merito, i vincitori sono direttamente **immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali**, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui sono espletate le prove concorsuali. Rimane comunque fermo il **diritto all'immissione in ruolo dei vincitori**, ove occorra **anche negli anni successivi**.

Al riguardo, occorrerebbe chiarire come si combini la previsione della perdita di efficacia delle graduatorie – che includono solo i vincitori – alla scadenza del biennio, con la previsione che gli stessi vincitori possono essere assunti anche oltre il biennio.

Con riguardo alla formulazione del testo, si segnala che la previsione relativa all'immissione in ruolo in due scaglioni e al diritto, per i vincitori, di essere immessi in ruolo anche oltre il biennio, attualmente inserita nell'art. 3 del d.lgs. 59/2017 – relativo al bando di concorso e alle commissioni – dovrebbe, più opportunamente, essere collocata direttamente nell'art. 7, relativo alle graduatorie.

Un'altra novità è costituita dalla previsione che **i vincitori scelgono**, in ordine di punteggio, l'**istituzione scolastica** – e non più l'ambito territoriale –, cui essere assegnati per svolgere l'anno di formazione iniziale e prova, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili.

Ciò è legato alla previsione, introdotta – al di fuori delle novelle al d.lgs. 59/2017 - dal **comma 5** - secondo la quale, a decorrere **dall'a.s. 2019/2020**, ai docenti, nell'ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, **non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale**.

1.5. Conferma in ruolo

Il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude – come, nella normativa vigente, il terzo anno del percorso FIT – con una valutazione finale che, se positiva, assolve all'obbligo dell'**anno di prova**, per l'**effettiva immissione in ruolo**.

La novità è costituita dalla **reintroduzione** della **possibilità di ripetere (una sola volta)**, in caso di valutazione negativa, il **periodo di formazione e prova**.

Si prevede, infatti, nuovamente l'applicazione alle procedure per l'immissione nei ruoli di docente della scuola secondaria di una serie di disposizioni della L. 107/2015, oltre che del d.lgs. 297/1994, di cui il d.lgs. 59/2017 aveva previsto la disapplicazione.

Nello specifico, si tratta dei co. 115, 117, 118 e 119 dell'art. 1 della L. 107/2015, in base ai quali, in particolare: il positivo superamento del periodo di formazione e prova determina l'effettiva immissione in ruolo; la valutazione finale spetta al dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione (art. 11 d.lgs. 297/1994), sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor; gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca; in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Le disposizioni del d.lgs. 297/1994 che si applicano nuovamente sono, invece, gli artt. 437, 438, 439 e 440, che disciplinano l'anno di formazione valido come periodo di prova e i suoi effetti.

In particolare, si specifica che, in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria – ad esaurimento, di merito, o di istituto – nella quale sia iscritto, ed è **confermato in ruolo nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova**.

Si stabilisce, altresì, che il docente deve **rimanere** nella stessa istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e nella medesima classe di concorso, per **almeno altri quattro anni**, salvo in caso di soprannumero o esubero, ovvero in caso di persona con disabilità gravi o che assista familiari con disabilità gravi (art. 33, co. 5 e 6, L. 104/1992), limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso.

A livello generale, si ricorda che l'art. 399, co. 3, del d.lgs. 297/1994 – come modificato, da ultimo, dall'art. 15, co. 10-*bis*, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – pone il termine minimo di tre anni di servizio in una provincia prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia. Tale previsione non si applica al personale di cui all'art. 33, co. 5, della L. 104/1992 e al personale di cui all'art. 21 della medesima legge (persona con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tab. A annessa alla L. 648/1950).

1.6. Disciplina transitoria

Con riferimento alla fase transitoria, si conferma, in particolare, che:

- il 50% dei posti è coperto attingendo alle graduatorie ad esaurimento (art. 1, co. 605, lett. c), L. 296/2006), fino al loro completo esaurimento;
- per il restante 50% dei posti, si provvede mediante scorrimento delle graduatorie di merito del concorso bandito nel 2016 (art. 1, co. 114, L. 107/2015), del concorso riservato a docenti già abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione (art. 17, co. 3, lett. b), d.lgs. 59/2017), nonché dei concorsi ordinari.

In particolare, rimane fermo che al concorso riservato ai docenti già abilitati è destinato, al netto dei posti utilizzati con riferimento al concorso del 2016, il 100% del 50% dei posti riservati alle graduatorie di merito per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, l'80% per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli a.s. 2024/2025 e

2025/2026, il 30% per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028, il 20% per i bienni scolastici successivi, sino a integrale scorrimento di ogni graduatoria di merito regionale.

La novità, invece, è costituita dal fatto che, per la copertura del 50% dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito non si prevede più di attingere anche alle graduatorie dei **concorsi** da bandire con cadenza biennale, a partire dal 2018, in ciascuna regione, riservati a **docenti non abilitati**, che abbiano svolto un **servizio di almeno tre anni scolastici** anche non continuativi negli otto anni precedenti (art. 17, co. 3, lett. c), e 7-9, D.Lgs. 59/2017). Tale tipologia di concorso, infatti, è **soppressa**.

In particolare, il D.Lgs. 59/2017 ha previsto – all’esito della procedura concorsuale riservata di cui si è detto – la costituzione di graduatorie regionali predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova scritta ed in una prova orale. Lo scorrimento avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale (disciplinato come il primo e il terzo anno del percorso FIT), che determina, tra l’altro, il conseguimento del diploma di specializzazione.

Per tali soggetti si prevede ora, in sede di prima applicazione, una **riserva del 10% dei posti nel concorso ordinario**, al quale, inoltre, possono **partecipare** (come nel concorso riservato ora soppresso), per **una tra le classi di concorso** per le quali abbiano maturato un **servizio di almeno un anno**, anche **senza** il requisito relativo ai **24 crediti formativi** specifici. È valutabile il servizio svolto, su posto comune o su posto di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione (che, in base all’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003 comprende anche il sistema di istruzione e formazione professionale che fa capo alle regioni).

Per quanto riguarda il **concorso riservato a docenti già abilitati**, le cui modalità di espletamento sono state definite con [DM 15 dicembre 2017](#) e il cui [bando](#) è stato pubblicato nella GU-IV serie speciale del 16 febbraio 2018, il **comma 4** – che non costituisce novella del d.lgs. 59/2017 – dispone che ai soggetti che sono già stati avviati al percorso FIT nell’a.s. 2018/2019 continuano ad applicarsi le previsioni originarie, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità – ora introdotta – di ripetere il percorso annuale per una sola volta (in caso di valutazione negativa).

Invece, i soggetti che non sono stati ancora avviati al percorso FIT, saranno ammessi al nuovo percorso annuale di formazione e prova e, dunque, saranno immessi in ruolo, secondo quanto già illustrato.

Al riguardo, si ricorda che il [DM 579/2018](#) – che aveva definito, per quanto qui interessa, il contingente autorizzato per l'ammissione al percorso di formazione terzo anno FIT, da effettuarsi per l'a.s. 2018/19 – aveva disposto, all’art. 2, che le

graduatorie valide per l'ammissione al suddetto percorso di formazione erano quelle pubblicate entro il 31 agosto 2018.

Successivamente, con [DM 631/2018](#) – preso atto della mancata approvazione di alcune graduatorie di merito entro il 31 agosto 2018 – è stato disposto, al fine di garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'a.s. 2018/19, nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito nel 2016 e delle graduatorie ad esaurimento, che le **graduatorie comunque pubblicate entro il 31 dicembre 2018** sono utilizzate per l'individuazione degli aspiranti collocati in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo sia dalle graduatorie di merito del concorso 2016, compresi gli elenchi aggiuntivi, che dalle graduatorie ad esaurimento.

2. SOPPRESSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI IMPIEGARE I DOCENTI IN MODO FLESSIBILE

Il **comma 1, lett. e)**, **abroga** la previsione recata dall'art. 4, co. 3, del d.lgs. 59/2017, in base alla quale, in coordinamento con il Piano nazionale di formazione (art. 1, co. 124, L. 107/2015), sono organizzate specifiche **attività formative per docenti di ruolo in servizio**, al fine di consentire loro di integrare la preparazione per poter svolgere **insegnamenti anche in classi disciplinari affini** o di modificare la classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto, incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa.

3. SOPPRESSIONE DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PARITARIE

Il **comma 1, lett n)**, **abroga** gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 59/2017, che prevedono, in particolare, che costituisce titolo per insegnare nelle **scuole paritarie**, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, per i posti comuni, il possesso del diploma di specializzazione conseguibile nell'ambito del percorso FIT (ovvero, per i posti di sostegno, del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica) e che possono insegnare anche coloro che sono iscritti al corso di specializzazione, per non più di tre anni dall'immatricolazione al corso.

Pertanto, per effetto di tali abrogazioni, per l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, tornerà ad essere vigente la disciplina recata dall'art. 1, co. 4, lett. g), della L. 62/2000, in base alla quale il personale docente deve essere fornito del titolo di **abilitazione** (che, sulla base delle novità introdotte, sarà conseguibile – per chi non ne sia già in possesso - previo superamento del nuovo concorso per l'insegnamento nelle scuole statali).

4. SOPPRESSIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE INIZIALE E L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DOCENTE

Il **comma 1, lett. n)**, abroga anche l'art. 14 del d.lgs. 59/2017, che prevede l'istituzione della **Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente** – composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica – con compiti, fra l'altro, di coordinare e monitorare il sistema e di proporre iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.

5. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

A seguito delle modifiche al d.lgs. 59/2017 di cui si è già detto, il **comma 1, lett. p)**, modifica anche la norma di copertura degli oneri, recata dall'art. 19 del medesimo d.lgs.

In particolare, autorizza la spesa di € 7,009 mln nel 2018 e di € 13,426 mln annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessivo.

Al riguardo, le [relazione tecnica](#) precisa che si tratta esclusivamente dei fondi destinati allo svolgimento dei concorsi, essendo venuti meno tutti gli oneri diversi. In particolare, evidenzia che la somma prevista, a regime, dal 2019 consentirà l'**incremento** dei **compensi** ai componenti delle **commissioni** di concorso e ai relativi segretari, e consentirà di coprire gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti.

L'art. 19 del d.lgs. 59/2017 prevede la costituzione nello stato di previsione del MIUR di un Fondo destinato alla copertura degli oneri relativi ai primi due anni del contratto FIT, con una dotazione di € 20,8 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, € 45,6 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 71,6 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, € 85,1 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed € 117,0 mln annui a decorrere dal 2027. Ulteriori oneri, derivanti da altre disposizioni del d.lgs., pari a € 7,009 mln nel 2018, € 26,426 mln annui per il 2019 e il 2020, € 52,733 mln nel 2021, € 55,202 mln nel 2022, € 82,750 mln nel 2023, € 84,034 mln nel 2024, € 98,366 mln nel 2025, € 101,398 mln nel 2026 e € 135,211 mln annui dal 2027, sono coperti mediante corrispondente riduzione del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

In base ai **commi 2 e 3** – che non costituiscono novella del d.lgs. 59/2017 –, quota parte dei risparmi derivanti dalla nuova disciplina è destinata all'**incremento** del **Fondo "La Buona Scuola"**. Una ulteriore

quota di **€ 12 mln annui** a decorrere dal 2019 è, invece, destinata a concorrere al **miglioramento dei saldi di finanza pubblica**.

In particolare, il Fondo “La Buona Scuola” è incrementato di € 0,2 mln nel 2019, € 0,8 mln nel 2020, € 27,1 mln nel 2021, € 29,6 mln nel 2022, € 57,1 mln nel 2023, € 58,4 mln nel 2024, € 72,6 mln nel 2025, € 75,8 mln nel 2026 e € 109,6 mln annui dal 2027.

6. SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Il **comma 5** dispone che, a decorrere **dall’a.s. 2019/2020**, ai docenti, nell’ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, **non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale**.

Si superano, così, le previsioni recate dalla L. 107/2015, in particolare all’art. 1, co. 66 e 73, e si torna, dunque, all’attribuzione della **titolarità in una specifica scuola**.

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 66, della L. 107/2015, ha disposto che, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

A sua volta, l’art. 1, co. 73, ha disposto che, dal medesimo a.s., il personale docente non già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, è assegnato agli ambiti territoriali e che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra i medesimi ambiti territoriali.

Inoltre, l’art. 1, co. 79, ha disposto che, sempre dall’a.s. 2016/2017, il dirigente scolastico conferiva incarichi triennali ai docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento. Tale previsione, tuttavia, è stata di fatto gradualmente superata a seguito di accordi contrattuali.

Da ultimo, il 26 giugno 2018 è stata siglata un’[ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/2019](#), in base alla quale la competenza ad assegnare alle scuole i docenti è attribuita all’Ufficio scolastico competente per territorio.

Con [nota n. 29748 del 27 giugno 2018](#), il MIUR ha poi fornito istruzioni per il passaggio da ambito a scuola.

Si valuti l’opportunità di prevedere l’abrogazione, a decorrere dal 1° settembre 2019 – data di avvio dell’a.s. 2019/2020 – delle disposizioni della L. 107/2015 incompatibili con la nuova disciplina.

Articolo 59, comma 7 *(Card cultura per i diciottenni)*

L'articolo 59, comma 7, riduce di € 20 mln lo stanziamento disponibile per il 2019 per la c.d. Card cultura per i diciottenni, prevista a partire dal 2016.

In particolare, lo stanziamento per il 2019, previsto dalla L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) direttamente nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e pari ad € 290 mln, viene ridotto a **€ 270 mln**.

La [relazione tecnica](#) evidenzia che la riduzione tiene conto del trend registrato nelle prime due edizioni.

Per il **2016**, infatti, si sono registrati sull'applicazione dedicata 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di € 178.136.500, peraltro non completamente utilizzato.

Per il **2017**, alla data del 19 settembre 2018 si sono registrati 416.718 diciottenni, con una spesa massima teorizzabile pari a € 208.359.000.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall'art. 2-*quinquies* del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che **compivano 18 anni nel 2016** era assegnata una carta elettronica – dell'importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l'acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016. I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, erano stati disciplinati con [D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187](#).

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano **18 anni nel 2017**, che potevano utilizzare la Carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017. I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, erano stati disciplinati con [D.P.C.M. 4 agosto 2017, n. 136](#), che aveva modificato il D.P.C.M. del 2016.

Ancora in seguito, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui (intervenendo direttamente nello stato di previsione del Mibact).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del **Consiglio di Stato**, nell'Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE

00680/2018), [pronunciandosi sullo schema di un nuovo D.P.C.M.](#) di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del D.P.C.M., al fine anzitutto di poter **individuare la platea di beneficiari del diritto**.

A tale rilievo ha dato seguito l'art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che ha inserito nell'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018.

Alla luce di quanto osservato dal Consiglio di Stato con riferimento alla autorizzazione di spesa relativa al 2018, si valuti l'opportunità di integrare il comma 7 in commento, individuando esplicitamente la platea dei beneficiari per l'anno 2019.

Articolo 59, comma 8
*(Disposizioni inerenti gli istituti del Mibac
dotati di autonomia speciale)*

L'**articolo 59, comma 8**, riduce, dal 2019, lo stanziamento per spese di funzionamento degli istituti del Ministero per i beni le attività culturali dotati di autonomia speciale. Al contempo, stabilisce l'esonero dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie.

In particolare, la **riduzione annua dello stanziamento per spese di funzionamento** è pari a **€ 2.350.000**.

Al riguardo, la [relazione tecnica](#) precisa che le risorse finanziarie per il funzionamento, afferenti ai Centri di responsabilità amministrativa che esercitano la vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale, sono ridotte nella seguente misura:

- CDR 5- Direzione generale archivi – cap. 3030/pg 21: € 43.750;
- CDR 6 Direzione generale biblioteche e istituti culturali – cap. 3530/pg 21: € 131.250;
- CDR 17 Direzione generale educazione e ricerca – cap. 2044/pg 1: € 131.250;
- CDR 19 Direzione generale musei – cap. 5650/pg 7: € 2.000.000;
- CDR 21 Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – cap. 4550/pg 19: € 43.750.

In base all'art. 30, co. 2 e 3, del D.P.C.M. 171/2014 – recante Regolamento di organizzazione del Ministero –, come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. f), del D.P.C.M. 238/2017 -, gli istituti dotati di autonomia speciale sono **40, di cui 32 di rilevante interesse nazionale**.

In particolare, sono dotati di autonomia speciale la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'Archivio Centrale dello Stato, il Centro per il libro e la lettura, l'Istituto centrale per la grafica, l'Opificio delle pietre dure.

Sono, altresì, dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale: la Galleria Borghese; le Gallerie degli Uffizi; la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; le Gallerie dell'Accademia di Venezia; il Museo e Real Bosco di Capodimonte; il Museo Nazionale Romano; il Parco Archeologico del Colosseo; il Parco Archeologico di Pompei; la Pinacoteca

di Brera; la Reggia di Caserta; il Complesso monumentale della Pilotta; la Galleria dell'Accademia di Firenze; la Galleria Nazionale delle Marche; la Galleria Nazionale dell'Umbria; le Gallerie Estensi; le Gallerie Nazionali d'arte antica; i Musei reali; il Museo delle Civiltà; il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; i Musei del Bargello; il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; il Parco archeologico dei Campi Flegrei; il Parco archeologico dell'Appia antica; il Parco archeologico di Ercolano; il Parco archeologico di Ostia antica; il Parco archeologico di Paestum; il Palazzo Ducale di Mantova; il Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

Per quanto concerne le **misure di contenimento delle spese** attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni – tra cui sono inclusi gli istituti dotati di autonomia speciale, in quanto unità locali del Mibac ([qui](#) l'elenco 2018 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato) – si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi, volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l'introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale.

Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica è contenuto nella [Circolare del MEF 23 marzo 2018, n. 14](#). In particolare, nell'[Allegato 1](#), le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

Con riguardo alla formulazione del testo, si segnala che, in base all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), nell'espressione "Istituti della cultura" sono già inclusi i musei.

Articolo 59, comma 9 *(Fruizione crediti d'imposta)*

L'**articolo 59, comma 9**, prevede **risparmi di spesa** mediante la **riduzione dei crediti d'imposta** attribuiti agli esercenti di **sale cinematografiche**, agli esercenti di attività di **vendita di libri al dettaglio**, nonché alle **imprese produttrici di prodotti editoriali** che effettuano **investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica**.

In particolare, le disposizioni interessate dalla **riduzione** sono:

Credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche

L'**articolo 18, comma 1**, della legge di riforma del settore del **cinema** e dell'**audiovisivo** (14 novembre 2016, n. 220) ha istituito un credito d'imposta a favore degli **esercenti sale cinematografiche**, commisurato ad un'aliquota massima del **20 per cento** sugli introiti derivanti dalla **programmazione di opere audiovisive**, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico. La misura agevolativa ha l'obiettivo dichiarato di **potenziare** l'offerta cinematografica e **la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee**.

Il [decreto](#) attuativo del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato emanato il **15 marzo 2018**. L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. **81**, ha successivamente istituito i relativi codici tributo.

Credito d'imposta per esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio

Il comma **319 della legge di bilancio 2018** (27 dicembre 2017, n. 205) ha riconosciuto un **credito di imposta**, a decorrere **dall'anno 2018**, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della **vendita di libri al dettaglio** in esercizi specializzati. Possono usufruire del credito di imposta **anche** gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri **di seconda mano**.

Il credito di imposta è riconosciuto, nel **limite di spesa di 4 milioni** di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è **parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese

individuare con il d.m. attuativo (di cui al comma 321) anche in relazione all'**assenza di librerie** sul territorio comunale.

Il credito di imposta è stabilito nella **misura massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro** per gli altri esercenti (comma 319).

È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*".

Il [decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali](#), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato emanato il **23 aprile 2018**. L'Agenzia delle entrate, con propria **risoluzione**, ha successivamente istituito i relativi codici tributo.

Credito d'imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica

L'**articolo 8 della legge sull'editoria** (legge 7 marzo 2001, n. 62) ha istituito un credito di imposta, pari al 3 per cento dei costi sostenuti, a favore delle **imprese produttrici di prodotti editoriali** che effettuano entro il 31 dicembre 2004 **investimenti in beni strumentali**, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

Gli investimenti hanno ad oggetto: *a)* **beni strumentali nuovi**, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali; *b)* **programmi di ristrutturazione economico-produttiva**.

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in **compensazione**. Le modalità attuative sono state definite con [D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143](#).

La riduzione dei crediti d'imposta illustrati è attuata con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali**, da adottarsi entro **30 giorni** dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

A questo provvedimento spetta definire la **riduzione delle quote percentuali** di fruizione delle singole agevolazioni, previste dalla normativa vigente esposta *supra*.

La riduzione deve assicurare, a decorrere dall'anno 2020, effetti di risparmio non inferiori complessivamente a euro **5.590.250**, quale somma degli importi evidenziati nell'elenco incluso nel testo legislativo.

La **Relazione tecnica** di accompagnamento evidenzia che il risparmio complessivo è stato prudenzialmente stimato, sulla base di un'ipotesi di riduzione percentuale delle misure, rispettivamente del 15 per cento per l'agevolazione degli esercenti delle sale cinematografiche, del 25 per cento per quelle afferenti gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica.

Un analogo strumento di riduzione di spesa era stato adoperato nella **legge finanziaria per il 2014** (articolo 1, **comma 577**, legge 27 dicembre 2013, n. 147), che demandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla medesima legge, la definizione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, in misura non inferiore all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta. Il conseguente [decreto](#) del Presidente del Consiglio dei ministri è stato emanato il **20 febbraio 2014**.

Articolo 64

(Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole)

L'**articolo 64** prevede l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un **contributo di 250 milioni** di euro **annui** per gli anni **dal 2019 al 2033** (complessivi **3,750 miliardi**) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la **manutenzione di strade e scuole**. Il contributo è **ripartito**, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il **20 gennaio 2019**, sulla base dei criteri indicati dalla norma.

L'articolo 64 attribuisce un contributo di **250 milioni** di euro **annui** per gli anni **dal 2019 al 2033** alle Province delle Regioni a Statuto ordinario da destinare al finanziamento di **piani di sicurezza** a valenza pluriennale per la manutenzione di **strade e scuole**.

Il contributo è **ripartito**, con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il **20 gennaio 2019**, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e **previa intesa** in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i seguenti **criteri**:

- per il **50 per cento**, da ripartire tra le Province che presentano una **diminuzione** della **spesa** per la **manutenzione** di strade e scuole nell'anno **2017**, rispetto alla spesa media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in **proporzione** alla suddetta diminuzione;
- per il **50 per cento**, da ripartire tra le Province in proporzione all'**incidenza** determinata, al 31 dicembre 2018, dalla **manovra** di finanza pubblica rispetto al gettito **2017** dell'imposta **Rc auto**, dell'imposta provinciale di **trascrizione**, nonché del **fondo sperimentale** di riequilibrio.

Relativamente al Fondo sperimentale di riequilibrio, ai fini della formulazione della norma, si valuti l'opportunità di riferirsi alle "risorse assegnate per l'anno 2017 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale".

La misura del concorso alla manovra di finanza pubblica delle Province, da considerare ai fini del calcolo della sua incidenza sulle entrate, è quella determinata dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 e dell'articolo 47 del D.L. n. 66/2014, tenuto conto delle riduzioni consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 838 e 839, della legge n. 205/2017.

• **Il concorso delle province alla finanza pubblica**

Il comparto delle province è stato interessato, a partire dal 2010, da una serie di misure finanziarie volte ad assicurare il **concorso** di tali enti al risanamento dei conti pubblici, in nome del principio del coordinamento della finanza pubblica, quantificato in **importi via via più consistenti**, anche in relazione all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria.

Con il **D.L. n. 66/2014** (art. 47), citato dalla norma in esame, il concorso alla finanza pubblica delle province è stato assicurato mediante la richiesta di **risparmi di spesa corrente** da versare al bilancio dello Stato, pari a complessivi 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e a **585,7 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2016 al 2018**, relativi alle seguenti categorie di spesa: spese per acquisto di beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ma il concorso più rilevante è quello richiesto dall'art. 1, **comma 418, legge n. 190/2014**, che (anche a seguito della riforma avviata con la legge n. 56/2014 che limita il novero delle funzioni da esercitare dalle province/Città metropolitane) richiede alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di **3 miliardi** a decorrere **dal 2017**, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

A seguito delle conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, dal 2016 diversi sono stati i contributi trasferiti alle province e città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali e, in particolare, in materia di strade e scuole. Alcuni di questi **contributi**⁴, ai sensi del citato articolo 1, comma 839, della legge n. 205/2017, sono stati versati direttamente dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di **parziale concorso** alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Soltanto nel caso in cui i suddetti contributi eccedano il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

A garanzia del pieno utilizzo delle somme nell'anno di erogazione, il comma 1 dispone che le spese finanziate con le risorse assegnate a valere sul fondo in esame, per ogni annualità, devono essere **liquidate** o liquidabili per le finalità indicate **entro il 31 dicembre** di ogni anno, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.

L'ultimo periodo del comma 1 prevede, infine, una integrazione alla disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2018, che ha dato facoltà alle province di procedere dal 2018 ad **assunzioni di personale** a tempo

⁴ Si tratta dei contributi assegnati ai sensi dei commi 838 della legge n. 205/2017, unitamente a quelli a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

indeterminato, da destinare, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica (articolo 1, comma 845, legge n. 205/2017). L'integrazione è volta a precisare che tali assunzioni, relativamente alle attività di edilizia scolastica, sono riferite a **figure ad alto contenuto tecnico-professionale** di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti.

Alla **copertura** degli oneri derivanti dalla concessione del contributo in esame alle province si provvede a valere sulle risorse del Fondo investimenti enti territoriali, istituito dall'articolo 16 del disegno di legge in esame, che viene a tal fine ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (**comma 2**).

Il **comma 3** stabilisce, infine, le modalità di **monitoraggio degli interventi** finanziati dal Fondo in esame, da effettuarsi secondo i criteri di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Per un quadro sulle procedure di monitoraggio delle opere pubbliche, come disciplinate dal decreto legislativo n.229 del 2011, si rinvia al box contenuto nel commento dell'articolo 15 nel presente dossier.

Articolo 78 *(Fabbisogno finanziario delle università)*

L'**articolo 78** ridefinisce, per il **periodo 2019-2025**, i criteri per la determinazione annuale del **fabbisogno finanziario programmato delle università statali**, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, il **comma 1** prevede che il sistema universitario statale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo **dal 2019 al 2025**, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno **non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale** stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.

Ai fini della formulazione della norma andrebbe precisato se con la dicitura fabbisogno realizzato si intenda il fabbisogno determinato a consuntivo.

Non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario in questione le riscossioni ed i pagamenti sostenuti per **investimenti** e per **attività di ricerca e innovazione** sul territorio nazionale.

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all'attività progettuale degli atenei.

In materia di fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario statale, si ricorda che, per il **triennio 2016-2018**, l'art. 1, co. 747-748, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva stabilito che continuavano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, co. 637, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007), in base alle quali il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto non poteva essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, **incrementato del 3%**⁵.

Il medesimo co. 637 stabiliva anche che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procedeva annualmente alla determinazione del

⁵ In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo (d.lgs. 18/2012), il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per il 2016, doveva essere determinato incrementando del 3% il fabbisogno programmato per il 2015.

fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

Il **comma 2** disciplina la **fase transitoria** del nuovo calcolo del fabbisogno, prevedendo che, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, per il **solo anno 2019 non concorrono** al calcolo del fabbisogno finanziario soltanto ed **esclusivamente i pagamenti per investimenti**.

In merito, la relazione illustrativa precisa che l'esclusione limitata alle sole spese per investimenti dipende dal fatto che il **monitoraggio** infrannuale delle **spese di ricerca** potrà avvenire esclusivamente a seguito della piena attuazione del sistema SIOPE +, in vigore per il sistema universitario statale (ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018) a decorrere **dal 1° gennaio 2019** e che le riscossioni per ricerca e investimenti vengono contabilizzate dagli atenei, nel loro complesso, all'interno del macro aggregato "Contributi agli investimenti", di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 settembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.

Pertanto, il fabbisogno programmato per il **2019** viene determinato sulla base del **fabbisogno programmato per il 2018**, calcolato **al netto della media** dei pagamenti per **investimenti dell'ultimo triennio**, incrementato del tasso di crescita del **PIL reale**, stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Per il 2019, la Nota di aggiornamento del DEF 2018, presentata a ottobre 2018 ([Doc. LVII, n. 1-bis](#)), indica una crescita del PIL reale programmatico per l'anno 2019 all'1,5 per cento (*cfr.* Tavola II.4, pag. 44).

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in **SIOPE+**, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso **l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE⁶** con quelle delle **fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC)** e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese. Il sistema SIOPE chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di:

⁶ Quanto alla trasmissione, da parte delle amministrazioni pubbliche alla banca dati SIOPE, delle informazioni relative a incassi e pagamenti effettuati, si ricorda che l'art. 14, comma 7, della legge n. 196 del 2009 dispone che le amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per gli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici, emessi secondo lo *standard* definito dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid);
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), gestita dalla Banca d'Italia.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche. Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono state disciplinate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e dal decreto MEF del 25 settembre 2017, riguardanti, rispettivamente, l'avvio della sperimentazione dal 1° luglio 2017 per n. 7 enti (1 regione, 1 provincia e 5 comuni) e poi dal 1° ottobre 2017 per ulteriori n. 23 enti (1 regione, 1 città metropolitana, 4 province, 17 comuni), per un totale di 30 enti sperimentatori e l'avvio a regime dal 1° gennaio 2018 per tutte le regioni e le Province autonome, le città metropolitane, le province; dal 1° aprile 2018 per Comuni oltre 60.000 abitanti; dal 1° luglio 2018 per Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti; dal 1° ottobre 2018 per Comuni fino a 10.000 abitanti; nonché per le aziende sanitarie e ospedaliere. Con il D.M. economia del 30 maggio 2018 è stato esteso l'avvio a regime dal 1° gennaio 2019 per ulteriori enti rientranti tra le pubbliche amministrazioni, tra cui le università.

Per l'anno **2020**, il **comma 3** dispone che il fabbisogno programmato è determinato sulla base del **fabbisogno realizzato** per il **2019**, calcolato al **netto** della **differenza** tra la **media** delle **riscossioni** e dei **pagamenti per ricerca** dell'**ultimo triennio**, incrementato del tasso di **crescita del PIL reale**, stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del DEF.

Il **comma 4** demanda la definizione delle **modalità tecniche di attuazione** delle disposizioni recante dai commi 1-3 a un **decreto del Ministero** dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Quanto alla procedura di determinazione del fabbisogno per ciascuna università, il **comma 5** dispone che, **entro il 31 gennaio** di ciascun anno, il **MEF** comunica al MIUR l'assegnazione del **fabbisogno** finanziario del sistema universitario statale nel suo **complesso**.

Entro il 15 marzo di ciascun anno il MIUR procede, poi, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), alla **determinazione** del **fabbisogno finanziario programmato** per **ciascuna università**, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse, nonché – e ciò costituisce una novità rispetto alla normativa vigente – di **eventuali esigenze straordinarie degli atenei**. È assicurata comunque

l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

Al fine di monitorare costantemente il fabbisogno finanziario realizzato da ciascuna università statale nel corso di ciascun esercizio, il **comma 6** stabilisce che **entro il 10 del mese** successivo a quello di riferimento, il MEF provvede a **pubblicare la scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli atenei**, all'interno dell'area riservata della banca dati amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).

Infine, il **comma 7** dispone che, a decorrere **dal 2021**, il MIUR stabilisce, per gli **atenei statali che non hanno rispettato** il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, **penalizzazioni economiche**, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie del FFO, commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del MIUR (cap. 1694) dall'art. 5, co. 1, lett. *a*), della L. 537/1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie⁷.

⁷ Con riguardo ai criteri di ripartizione del FFO, si veda il [Focus](#) predisposto dal Servizio Studi della Camera.

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C.1334) è presentato nei **prospetti deliberativi per unità di voto** - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità) - **integrando** le risorse disponibili in bilancio a **legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte** dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della **Sezione I** e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la **Sezione II**.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

- le previsioni a legislazione vigente, che includono l'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;
- le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;
- gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. **bilancio integrato** – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le **unità di voto** sono individuate:

a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;

b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con **34 missioni**, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e **176 programmi di spesa**, che costituiscono le **unità di voto parlamentare**, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, essa deve indicare:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. **flessibilità** di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi - anche in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

- a) la rimodulazione **in via compensativa** delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse**, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**).
Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (**rimodulazione delle quote annuali** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per **l'adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa al **Cronoprogramma dei pagamenti** (c.d. rimodulazione **orizzontale**): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;
- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale⁸. Queste variazioni costituiscono

⁸ Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

quella parte della **manovra** operata dal Governo direttamente sugli stanziamenti di bilancio contenuti nella seconda Sezione.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall'**integrazione** del processo di **revisione della spesa** nel **ciclo di bilancio**.

In base alla nuova procedura (art. 22-*bis*, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un **obiettivo di spesa**, definito con il Documento di economia e finanza, e **ripartito tra le singole amministrazioni** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il **31 maggio di ciascun anno**.

Nel **D.P.C.M.** sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli **interventi** per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del **disegno di legge di bilancio** e vengono successivamente **monitorati** nell'ambito di **accordi** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definire entro inizio **marzo**.

Entro il **1° marzo dell'anno successivo** a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

4. Classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

5. La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a, della legge di contabilità);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- **Dettaglio** oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

L'articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

2. Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel disegno di legge di bilancio

Le principali previsioni di spesa di competenza della VII Commissione si rinvencono nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).

Ulteriori stanziamenti di interesse sono presenti anche negli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3).

1. Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7)

1.1. Gli obiettivi del MIUR

La Nota integrativa fa preliminarmente presente che le sfide generate dall'evoluzione dei nuovi saperi, dalle tecnologie digitali e dai processi produttivi innovativi rappresentano temi fondamentali dei quali il sistema educativo e formativo deve tenere conto e con cui deve confrontarsi per fornire servizi più efficienti e di qualità.

Assicura, dunque, che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pur in un contesto socio-economico che continua ad essere molto complesso, conferma il tradizionale impegno nel migliorare i servizi nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca, nella consapevolezza che gli stessi costituiscono una delle principali leve per innescare un meccanismo virtuoso e permanente di innovazione e sviluppo, necessario ad una crescita economica e sociale del Paese.

I principali obiettivi che il Ministero intende perseguire nel triennio di riferimento - in gran parte già esposti nella [nota di aggiornamento del DEF 2018](#) - riguardano, fra l'altro, per la **scuola**:

- maggiore attenzione alle esigenze di **educazione prescolare**, favorendo la precocità d'ingresso nel sistema di istruzione;
- prosecuzione delle attività di **riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio** scolastico, utilizzando tutte le forme di finanziamento disponibili, operando una **mappatura satellitare** degli edifici, in collaborazione con ASI e CNR, e implementando l'**Anagrafe** dell'edilizia scolastica;

- realizzazione delle azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 per la riqualificazione dell’edilizia scolastica e il **potenziamento** delle **dotazioni tecnologiche** delle scuole, con particolare riferimento alla diffusione dei laboratori per l’innovazione e la creatività digitale e agli ambienti flessibili per la didattica digitale;
- **contrasto** alla **dispersione scolastica**, anche mediante l’estensione del tempo pieno e del tempo prolungato nel primo ciclo;
- ridefinizione dell’**alternanza scuola-lavoro**, al fine di rendere i percorsi il più possibile orientativi e di qualità (al riguardo, si veda la scheda relativa all’art. 57, co. 18-21);
- revisione della disciplina relativa all’organizzazione delle **attività sportive scolastiche**, anche garantendo che gli studenti impegnati in attività agonistiche, i c.d. **studenti-atleti**, possano contemperare l’esigenza di svolgere l’attività sportiva con il proseguimento e completamento del percorso scolastico secondario;
- maggiore **continuità didattica** per gli **studenti con disabilità** e nuova definizione del progetto individuale e del piano educativo individualizzato, per assicurare la necessaria partecipazione delle famiglie;
- ampliamento dell’offerta formativa, assicurando il reclutamento di **docenti con titoli idonei** per l’insegnamento di **inglese, musica ed educazione motoria** nella **scuola primaria**, ma anche utilizzando docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate;
- revisione delle modalità di **reclutamento** dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, rendendo più snella la procedura, e attivazione di percorsi specifici sul sostegno. Occorrerà affrontare il problema dei **trasferimenti**, che non consentono un’adeguata **continuità didattica** (al riguardo, si veda la scheda relativa all’art. 58);
- indizione di un **concorso** per il reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali e amministrativi (**DSGA**) e, per quanto attiene ai collaboratori scolastici, studio di misure per l’**internalizzazione di alcuni servizi**;
- **formazione** in servizio del **personale di segreteria**, per poter gestire la progettazione delle scuole anche in tema di PON, ERASMUS, privacy e monitoraggi;
- revisione del modello del corso-concorso per il reclutamento di **dirigenti scolastici**, assumendo in servizio i vincitori di concorso alla fine delle prove orali e attivando un corso di formazione in servizio,

al fine di coprire i posti vacanti e disponibili a partire da settembre 2019.

Per **istruzione terziaria e ricerca**, i principali obiettivi riguardano:

- ampliamento del numero e dei percorsi formativi degli **Istituti Tecnici Superiori (ITS)**;
- revisione del sistema di accesso ai corsi universitari a **numero programmato**, attraverso l'adozione di un modello che assicuri **procedure idonee a orientare** gli studenti verso le loro effettive attitudini;
- studio di misure per ampliare la platea degli studenti universitari che beneficiano dell'esenzione contributiva (c.d. **no tax area**), "stabilizzazione da parte delle regioni del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio" e semplificazione delle procedure amministrative per l'erogazione delle stesse;
- incremento delle risorse destinate alle università e agli enti di ricerca, e ridefinizione dei **criteri di finanziamento**;
- elaborazione di un **piano strategico pluriennale per l'università e la ricerca**. In particolare, si intende migliorare la crescita professionale dei ricercatori, incentivando sia il sistema di reclutamento con un **piano straordinario di assunzioni**, sia le **progressioni di carriera**. Inoltre, si intende creare le condizioni per il rientro in Italia dei **giovani talenti**, anche disponendo di **infrastrutture** fisiche e tecnologiche adeguate e finanziate in maniera costante, nonché semplificare le procedure di acquisto di beni e servizi nel mondo della ricerca;
- miglioramento dell'**internazionalizzazione** della formazione superiore;
- incentivazione dell'**offerta formativa on line** e telematica delle università statali attraverso finanziamenti finalizzati, e migliore **regolamentazione** dell'offerta formativa delle **università telematiche private**;
- incentivo ai dottorati industriali ed innovativi e sviluppo della collaborazione tra il settore universitario e quello della ricerca.

Per il sistema dell'**alta formazione artistica e musicale**, i principali obiettivi riguardano:

- completamento del processo di riforma del sistema di **reclutamento** e di **riordino dell'offerta formativa**, definendo i criteri per

l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;

- **statalizzazione dei conservatori**, nell'ambito di quanto previsto a legislazione vigente.

1.2 Le spese del MIUR autorizzate per gli anni 2019-2021

La **tabella 7 del ddl di bilancio 2019-2021** autorizza, per lo stato di previsione del MIUR, **spese finali** – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di **competenza**, pari a **€ 59.344,2 mln** per il **2019**, € 58.019,4 mln per il 2020 e € 55.329,3 mln per il 2021.

Rispetto alla legge di bilancio per il 2018, si registra un **aumento di € 2.095,7 mln** per il **2019** e di € 770,9 mln per il 2020, e una diminuzione di – € 1.919,2 mln per il 2021.

Gli stanziamenti per spese finali del MIUR autorizzati per il 2019 dal ddl di bilancio rappresentano, in termini di competenza, il **9,2% della spesa finale del bilancio statale**, percentuale sostanzialmente invariata rispetto a quanto registrato per la legge di bilancio 2018.

(dati di **COMPETENZA**, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2018	PREVISIONI ASSESTATE 2018	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2019	DIFF. BIL 2019/ BIL.2018	DDL DI BILANCIO 2020	DDL DI BILANCIO 2021
Spese correnti	54.139,5	54.179,7	56.004,9	1.865,4	54.946,2	52.742,7
Spese in c/capitale	3.109,0	3.154,0	3.339,3	230,3	3.073,2	2.586,6
SPESE FINALI	57.248,5	57.333,7	59.344,2	2.095,7	58.019,4	55.329,3
Rimborso passività finanziarie	17,6	17,6	18,0	0,3	18,3	10,8
TOTALE MIUR	57.266,1	57.351,4	59.362,1	2.096,0	58.037,7	55.340,1

In termini di **cassa**, le spese finali del MIUR sono pari a **€ 60.248,4 mln** per il **2019**, € 58.019,4 mln per il 2020 e € 55.329,3 mln per il 2021, come si evince dalla tabella che segue:

(dati di CASSA, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2018	PREVISIONI ASSESTATE 2018	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2019	DIFF. BIL 2019/ BIL.2018	DDL DI BILANCIO 2020	DDL DI BILANCIO 2021
Spese correnti	54.209,5	54.658,8	56.278,3	2.068,8	54.946,2	52.742,7
Spese in c/capitale	3.328,0	3.427,7	3.970,1	642,1	3.073,2	2.586,6
SPESE FINALI	57.537,5	58.086,4	60.248,4	2.710,9	58.019,4	55.329,3
Rimborso passività finanziarie	17,6	17,6	18,0	0,3	18,3	10,8
TOTALE MIUR	57.555,1	58.104,1	60.266,3	2.711,2	58.037,7	55.340,1

La consistenza dei **residui passivi** presunti al 1° gennaio 2019 è di € **2.771,5 mln.**

1.3 Le previsioni di spesa per il 2019

Con riferimento specifico alle **previsioni di spesa per il 2019**, il ddl di bilancio espone, relativamente al MIUR, un **aumento delle spese finali** (in conto competenza) del **3,7% rispetto** alla legge di bilancio **2018**.

In termini assoluti, l'aumento è di € **2.095,7 mln**, derivante dall'aumento di € 1.865,4 mln relativo alle spese correnti e di € 230,3 mln relativo alle spese in conto capitale.

A **legislazione vigente (BLV)**, la dotazione complessiva di competenza del MIUR per l'anno 2019 (spese finali) è, invece, pari a € **59.270,9 mln**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente un **aumento delle spese finali** di € **73,2 mln**, totalmente imputabile all'aumento della spesa corrente, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di *COMPETENZA*, valori in milioni di euro)

	2018	2019				
	LEGGE DI BILANCIO	BLV *	Modifiche Sez. II	DDL BILANCIO SEZ II	Effetti Sez. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	54.139,5	55.931,6	44,9	55.976,5	28,3	56.004,9
Spese in c/capitale	3.109,0	3.339,3	0,0	3.339,3	0,0	3.339,3
SPESE FINALI	57.248,5	59.270,9	44,9	59.315,8	28,3	59.344,2
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	17,6	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0
TOTALE MIUR	57.266,1	59.288,9	44,9	59.333,8	28,3	59.362,1

* La colonna BLV è tratta dal ddl di bilancio.

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle **riprogrammazioni e ai rifinanziamenti** determinati con la **Sezione II** determinano un **aumento di € 44,9 mln** (interamente ascrivibili alla spesa corrente).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un **effetto positivo di € 28,23 mln** (anch'essi interamente ascrivibili alla spesa corrente).

Il **ddl di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il MIUR (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a € **59.362,1** per il **2019**.

Analisi per Missione/Programmi

La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2019** per ciascuna delle **4 Missioni** e per ciascuno dei **14 Programmi** di spesa del MIUR, **a raffronto** con i dati della legge di bilancio **2018**.

La tabella evidenzia, altresì, le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2019**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma**.

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA							
Missione/Programma	2018	2019					DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
	LEGGE DI BILANCIO	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	
			Rimodul. a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1-2	Variazioni a. 23 c. 3 lett b)			
1 Istruzione scolastica (22*)	46.312,6	48.241,7	0,0	44,9	48.286,6	30,3	48.316,9
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	1.084,4	1.957,1	0,0	-0,5	1.956,6	-1,2	1.955,4
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	199,9	202,4	0,0	0,0	202,4	0,0	202,4
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	517,3	525,7	0,0	0,0	525,7	0,0	525,7
1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	24,2	34,3	0,0	0,0	34,3	0,0	34,3
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	131,3	401,4	0,0	0,0	401,4	0,0	401,4
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)	28.816,4	29.423,1	0,0	-10,8	29.412,3	56,5	29.468,8
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)	15.108,7	15.241,6	0,0	56,2	15.297,8	-12,9	15.284,8
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	430,5	456,1	0,0	0,0	456,1	-12,0	444,1
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	8.231,0	8.312,5	0,0	0,0	8.312,5	-2,0	8.310,5
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	299,2	312,7	0,0	0,0	312,7	0,0	312,7
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	454,7	464,1	0,0	0,0	464,1	0,0	464,1
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	7.477,1	7.535,7	0,0	0,0	7.535,7	-2,0	7.533,7
3 Ricerca e innovazione (17)	2.363,6	2.609,0	0,0	0,0	2.609,0	0,0	2.609,0
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.363,6	2.609,0	0,0	0,0	2.609,0	0,0	2.609,0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	359,0	125,7	0,0	0,0	125,7	0,0	125,7
4.1 Indirizzo politico (32.2)	11,7	12,1	0,0	0,0	12,1	0,0	12,1
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	347,3	113,6	0,0	0,0	113,6	0,0	113,6
TOTALE MINISTERO	57.266,1	59.288,9	0,0	44,9	59.333,8	28,3	59.362,1

* Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del MIUR è allocata **principalmente sulla Missione 1 “Istruzione scolastica”**, che rappresenta l’**81,4%** del valore della spesa complessiva del Ministero.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (€ 48.241,7 mln), tale Missione registra – all’esito di variazioni di segno positivo e negativo – un **incremento di € 75,2 mln**, dovuto principalmente ai **Programmi 1.6 “Istruzione del primo ciclo”** e **1.7 “Istruzione del secondo ciclo”**.

In particolare, tra le **variazioni positive** che interessano i suddetti Programmi, si ricordano quelle derivanti dall’**art. 56, co. 1**, che ha stanziato **ulteriori € 94 mln** per il 2019 da destinare all’acquisto dei **servizi di pulizia** e di mantenimento del decoro nelle scuole. Le risorse sono allocate sui capp. 1195, 1196, 1204 e 1194, relativi al **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

Peraltro, le risorse del medesimo **Fondo** allocate sul cap. 2394 sono interessate dalla **diminuzione** di – **€ 56,52 mln** derivante da quanto disposto dall’**art. 57, co. 18-21**, che, nel ridenominare gli attuali percorsi di **alternanza scuola-lavoro**, ne **riduce il numero di ore** minimo da svolgere, nonché da una **diminuzione** di – **€ 13,48 mln** operata direttamente in **Sezione II**.

Conclusivamente, dunque, le risorse del Fondo citato sono pari, per il 2019, a **€ 934,2 mln** (+ € 24,0 mln rispetto al BLV).

Ulteriori variazioni positive nel Programma **1.7 “Istruzione del secondo ciclo”**, per **€ 75 mln**, operate direttamente con un intervento in **Sezione II**, riguardano il cap. 2836, recante le risorse da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli **alunni con disabilità fisiche o sensoriali** (art. 1, co. 947, L. 208/2015).

La principale **variazioni negativa** registrata nella stessa Missione riguarda il **Programma 1.8 “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione”**. Nello stesso, infatti, si riscontra la destinazione al miglioramento dei saldi di finanza pubblica di **€ 12 mln annui** derivante dagli interventi disposti dall’**art. 58**, che ha operato una **revisione del sistema di reclutamento dei docenti** nella scuola secondaria.

Con riguardo agli ulteriori, principali, effetti per il **2019** degli interventi derivanti dalla **Sezione I**, si segnalano i seguenti, relativi alla **Missione 2 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”**:

- **Incremento**, a seguito di quanto disposto dall’**art. 32, co. 1**, di **€ 20 mln** del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali

(FFO), per l'**assunzione di ricercatori** di "tipo B".

Pertanto, la dotazione del FFO (cap. 1694) per il 2019 è pari a € 7.402,6 mln (+ **20 mln** rispetto alla dotazione a legislazione vigente);

- Azzeramento, a seguito di quanto disposto dall'**art. 57, co. 22**, delle risorse del **Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"**, con una diminuzione per il 2019 di – € **22 mln**.

Per il 2019 non registrano, invece, variazioni rispetto al BLV:

- i contributi alle **scuole paritarie** (cap. 1477), pari a € 525,4 mln;
- le risorse per la fornitura gratuita dei **libri di testo** nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore (cap. 2043), pari a € 103 mln;
- gli stanziamenti afferenti al **Fondo unico per l'edilizia scolastica** (cap. 7105) e ai contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica (cap. 7106), pari, complessivamente, a € 712,7 mln;
- le risorse del **Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione** dalla nascita a 6 anni (cap. 1270), pari a € 239,0 mln (art. 12, d.lgs. 65/2017);
- lo stanziamento del **Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia** (cap. 1280), pari a € 150 mln (art. 1, co. 613, L. 205/2017).

Al riguardo, si ricorda che la l'art. 1, co. 366 e 373-374, della L. di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nello stato di previsione del MIUR il Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln annui dal 2018.

In seguito, l'art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 mln annui dal 2026.

Tuttavia, poiché tali somme sono state utilizzate per il consolidamento di una quota dei posti di organico di fatto in organico di diritto, esse non hanno più evidenza nel cap. 1280, essendo state trasferite sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi.

Da ultimo, l'art. 1, co. 613, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € **150 mln annui dal 2019**;

- le somme del (nuovo) **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (cap. 1282), pari a € 773,7 mln (art. 40 del [CCNL](#) relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018).

In tale Fondo sono confluite, tra l'altro, le risorse di cui all'art. 1, co. 126, della L. 107/2015 e quelle di cui all'art. 1, co. 592, della L. 205/2017, destinate alla **valorizzazione della professionalità dei docenti** delle istituzioni scolastiche statali.

- lo stanziamento del **Fondo unico per il welfare dello studente** e per il **diritto allo studio** (art. 9, d.lgs. 63/2017) (cap. 1527), pari a € 39,7 mln.
In particolare, il Fondo è destinato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, all'acquisto di libri di testo, alla mobilità e al trasporto, nonché all'accesso a beni e servizi di natura culturale;
- le risorse del **Fondo per la promozione della cultura umanistica**, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività (art. 17, d.lgs. 60/2017) (cap. 1274), pari a € 2 mln.
Il Fondo è destinato all'attuazione del Piano delle arti. Il primo Piano delle arti è stato adottato con [DPCM 30 dicembre 2017](#).
- i contributi alle **università** e agli istituti superiori **non statali** legalmente riconosciuti (cap. 1692), pari a € 68,3 mln;
- le risorse del **Fondo per la statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali** (cap. 1750), pari a € 28,5 mln;
- i contributi agli **Istituti superiori di studi musicali non statali** (cap. 1781), pari a € 3,6 mln;
- le risorse del **Fondo integrativo per le borse di studio** (cap. 1710), pari a € 236,8 mln;
- gli stanziamenti del **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore**, compresi gli Istituti tecnici superiori (ITS) (cap. 1464), pari a € 33,4 mln;
- le risorse del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (**FOE**) (cap. 7236), pari a € 1.763,5 mln;
- le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (**FISR**) (cap. 7310), pari a € 21,9 mln;
- le risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (**FIRST**) (capp. 7245 e 7345), pari a € 83,8.

1.4 Le tabelle A e B

Nella **tabella A**, recante i fondi speciale di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti stanziamenti per € 15 mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

Nella **tabella B**, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti € 30 mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

La relazione illustrativa evidenzia solo che entrambi gli accantonamenti sono finalizzati al finanziamento di interventi diversi.

2. Lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13)

2.1. Gli obiettivi del Mibact

La Nota integrativa fa preliminarmente presente che il Governo, in coerenza con il dettato costituzionale, intende assicurare un impegno concreto e crescente sui temi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali.

I principali obiettivi che il Ministero intende perseguire nel triennio di riferimento – anche in tal caso in gran parte già esposti nella [nota di aggiornamento del DEF 2018](#) – riguardano:

- avvio di un **piano straordinario di assunzioni** in modo da fronteggiare il grave deficit di organico del Ministero (al riguardo, si veda la scheda relativa all'art. 28, co. 14 e 15);
- a fini di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali: **mappatura dei beni culturali abbandonati** e non utilizzati; **prevenzione del rischio per i siti archeologici**; realizzazione di un **Catalogo unico nazionale digitale** del patrimonio culturale; monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani; sviluppo di reti museali; sperimentazione di **card digitali** per usufruire di beni ed attività culturali; valorizzazione del patrimonio culturale della moda e del design;
- implementazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;
- modernizzazione e potenziamento del monitoraggio dei beni sul territorio, anche utilizzando le tecnologie digitali;
- destinazione di nuove risorse per la **promozione della cultura tra i giovani**, anche coinvolgendo le industrie culturali (al riguardo, si veda la scheda relativa 59, co. 7);
- rafforzamento della capacità del **Mezzogiorno** di gestire progetti culturali, favorire una maggiore accessibilità nella fruizione dei beni culturali, portare nelle scuole e nelle università progetti di promozione delle attività culturali;
- adozione di mirate misure di sostegno al **Fondo unico per lo spettacolo** e miglioramento dei **criteri** di assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo;
- azioni per il **risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche** (al riguardo, si veda la scheda relativa all'art. 46).

2.2 Le spese del MIBAC autorizzate per gli anni 2019-2021

La **tabella n. 13 del ddl di bilancio 2019-2021** autorizza, per lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, **spese finali** – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di **competenza**, pari a € **2.706,3 mln** per il **2019**, € 2.206,2 mln per il 2020 e € 1.954,4 mln per il 2021.

Rispetto alla legge di bilancio per il 2018, si registra un **aumento di € 311,8 mln** per il **2019** e una diminuzione di – € 188,3 mln per il 2020 e di – € 440,2 mln per il 2020.

Gli stanziamenti per spese finali del Mibac autorizzati per il 2019 dal ddl di bilancio rappresentano, in termini di competenza, lo **0,4% della spesa finale del bilancio statale**, percentuale sostanzialmente invariata rispetto a quanto registrato per la legge di bilancio 2018.

(dati di **COMPETENZA**, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2018	PREVISIONI ASSESTATE 2018	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2019	DIFF. BIL 2019/ BIL 2018	DDL DI BILANCIO 2020	DDL DI BILANCIO 2021
Spese correnti	1.679,7	1.702,8	1.617,4	-62,2	1.292,0	1.250,3
Spese in c/capitale	714,9	756,2	1.088,9	374,0	914,3	704,0
SPESE FINALI	2.394,6	2.459,0	2.706,3	311,8	2.206,2	1.954,4
Rimborso passività finanziarie	47,5	47,5	41,8	-5,7	43,6	33,3
TOTALE MIBAC	2.442,1	2.506,6	2.748,2	306,1	2.249,8	1.987,7

In termini di **cassa**, le spese finali del Mibac sono pari a € **2.975,0 mln** per il **2019**, € 2.206,5 mln per il 2020 e € 1.954,6 mln per il 2021, come si evince dalla tabella che segue:

(dati di CASSA, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2018	PREVISIONI ASSESTATE 2018	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2019	DIFF. BIL 2019/ BIL 2018	DDL DI BILANCIO 2020	DDL DI BILANCIO 2021
Spese correnti	1.932,5	1.970,6	1.775,7	-156,7	1.291,8	1.250,1
Spese in c/capitale	779,0	832,7	1.199,3	420,3	914,8	704,4
SPESE FINALI	2.711,5	2.803,4	2.975,0	263,6	2.206,5	1.954,6
Rimborso passività finanziarie	47,5	47,5	41,8	-5,7	43,6	33,3
TOTALE MIBAC	2.759,0	2.850,9	3.016,9	257,9	2.250,1	1.987,9

La consistenza dei **residui** presunti al 1° gennaio 2019 è di € **526,5 mln.**

2.3 Le previsioni di spesa per il 2019

Con riferimento specifico alle **previsioni di spesa per il 2019**, il ddl di bilancio espone, relativamente al Mibac, un **aumento delle spese finali** (in conto competenza) del **13,0% rispetto** alla legge di bilancio **2018**.

In termini assoluti, l'aumento è di € **311,8 mln**, derivante dall'effetto congiunto di una diminuzione di – € 62,2 mln relativa alle spese correnti e di un aumento di € 374,0 mln relativo alle spese in conto capitale.

A **legislazione vigente (BLV)**, la dotazione complessiva di competenza del Mibac per l'anno 2019 (spese finali) è pari a € **2.732,4 mln**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente una **diminuzione delle spese finali** di – € **26,1 mln**, interamente derivante dalla spesa corrente, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di *COMPETENZA*, valori in milioni di euro)

	2018	2019				
	LEGGE DI BILANCIO	BLV *	Modifiche Sez. II	DDL BILANCIO SEZ II	Effetti Sez. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	1.679,7	1.643,5	-3,8	1.639,8	-22,4	1.617,4
Spese in c/capitale	714,9	1.088,9	0,0	1.088,9	0,0	1.088,9
SPESE FINALI	2.394,6	2.732,4	-3,8	2.728,7	-22,4	2.706,3
Rimborso passività finanziarie	47,5	41,8	0,0	41,8	0,0	41,8
TOTALE MIBAC	2.442,1	2.774,3	-3,8	2.770,5	-22,4	2.748,2

* La colonna BLV è tratta dal ddl di bilancio.

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle **riprogrammazioni e rifinanziamenti** determinati con la **Sezione II** determinano una **diminuzione di – € 3,8 mln** (interamente ascrivibili alla spesa corrente).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un **effetto negativo di – € 22,4 mln** (anche in questo caso interamente ascrivibili alla spesa corrente).

Il **ddl di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a **€ 2.748,2** per il **2019**.

Analisi per Missione/Programmi

La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2019** per ciascuna delle attuali **3 Missioni** e per ciascuno degli attuali **14 Programmi** di spesa del Mibac, **a raffronto** con i dati della legge di bilancio **2018** (in cui era presente anche la missione “Turismo” con il relativo programma “Sviluppo e competitività del turismo”).

⁹ L'art. 1 del D.L. 86/2018 (L. 97/2018) ha disposto il trasferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, nonché, dal 1° gennaio 2019, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da individuare con DPCM.

Le funzioni in materia di turismo erano state acquisite dal Ministero a seguito della L. 71/2013, di conversione del D.L. 43/2013 (art. 1, co. 2-8).

La tabella evidenzia, altresì, le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2019**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma**.

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI								
Missione/Programma	2018	2019						
	LEGGE DI BILANCIO	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II	
			Rimodul. a. 23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1-2	Variazioni a. 23 c. 3 lett b)				
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)*	2.278,2	2.652,9	0,0	-3,8	2.649,2	-22,2	2.627,0	
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	381,4	388,3	0,0	0,0	388,3	0,0	388,3	
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	7,2	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	7,8	
1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)	79,7	76,2	0,0	0,0	76,2	0,0	76,2	
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	143,6	134,0	0,0	0,0	134,0	0,0	133,9	
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	143,9	141,1	0,0	-3,8	137,3	-0,1	137,2	
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	129,0	127,9	0,0	0,0	127,9	0,0	127,8	
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	340,9	344,9	0,0	0,0	344,9	-2,0	342,9	
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	15,5	17,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	768,4	1.155,8	0,0	0,0	1.155,8	-20,0	1.135,8	
1.1 0 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	18,0	18,9	0,0	0,0	18,9	0,0	18,9	
1.1 1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	250,6	241,1	0,0	0,0	241,1	0,0	241,1	
2 Ricerca e innovazione (17)	24,4	30,6	0,0	0,0	30,6	-0,1	30,5	
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	24,4	30,6	0,0	0,0	30,6	-0,1	30,5	
3 Turismo (31)	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	92,8	90,7	0,0	0,0	90,7	0,0	90,7	
4.1 Indirizzo politico (32.2)	14,8	15,8	0,0	0,0	15,8	0,0	15,8	
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	78,0	74,9	0,0	0,0	74,9	0,0	74,9	
TOTALE MINISTERO	2.442,1	2.774,3	0,0	-3,8	2.770,5	-22,4	2.748,2	

* Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Mibac è allocata **principalmente sulla Missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”**, che rappresenta il **95,6%** del valore della spesa complessiva del Ministero.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (€ 2.652,9 mln) tale Missione registra un **decremento di – € 26,0 mln**, dovuto principalmente al **Programma 1.9 “Tutela del patrimonio culturale”**.

Con riguardo agli interventi disposti nella **Sezione I**, si segnala, in particolare, il definanziamento per **€ 20 mln**, per il 2019, relativo alla c.d. **“card cultura”** per i diciottenni (cap. 1430), derivante dall'**art. 59, co. 7**, e la **riduzione** dello stanziamento per spese di funzionamento degli **istituti** del Mibac dotati di **autonomia speciale**, pari a **€ 2,35 mln (art. 59, co. 8)**.

Inoltre, le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) (capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8721) subiscono un **decremento di – € 175.000** annui per il 2019 e 2020, derivante dalle disposizioni dell'**art. 46**, che prevede che tali somme sono utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalla **proroga** dell'incarico del **commissario straordinario** per il risanamento delle **fondazioni lirico-sinfoniche** e dalla possibilità di affidare incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario. Nel complesso, dunque, lo stanziamento del FUS per il 2019 è pari a € 343,2 mln.

Relativamente alle variazioni operate direttamente in **Sezione II**, si evidenzia:

- l'**incremento di € 1,2 mln** per il 2019 riguardante le risorse per l'attuazione degli interventi del **piano strategico “Grandi progetti beni culturali”**, di cui all'**art. 7, co. 1**, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) (cap. 8098), che ammontano, dunque, a € 113,6 mln per il 2019.

In particolare, a fronte della previsione recata dall'**art. 1, co. 337**, della L. 208/2015, di € 65 mln annui, il BLV riporta per il 2019 uno stanziamento di € 112,5 mln. La nota al capitolo evidenzia che dette risorse includono, tra l'altro, € 17,9 mln – allocati sul pg 01 – e € 28,1 mln – allocati sul pg 02 – derivanti dalla riconduzione in bilancio in regime di contabilità ordinaria delle somme giacenti sulle contabilità speciali del Mibac, ai sensi dell'**art. 44-ter** della L. 196/2009.

- la **riduzione di – € 3,8 mln** per il 2019 delle risorse destinate ai **contributi ad enti e istituti culturali** (ex L. 534/1996, cap. 3671), che ammontano, dunque, a € 8,5 mln per il 2019.

Non registrano, invece, variazioni rispetto al BLV:

- le risorse del **Fondo per la tutela del patrimonio culturale**, istituito dall'art. 1, co. 9, della L. 190/2014 (cap. 8099), pari a € 193 mln per il 2019.

In particolare, a fronte della previsione recata dall'art. 1, co. 9 e 10, della L. 190/2014 di € 100 mln annui, il BLV riporta per il 2019 uno stanziamento di € 193 mln. La nota al capitolo evidenzia che dette risorse includono, tra l'altro, € 100 mln – allocati sul pg 01 – derivanti dalla riconduzione in bilancio in regime di contabilità ordinaria delle somme giacenti sulle contabilità speciali del Mibac, ai sensi dell'art. 44-ter della L. 196/2009.

- lo stanziamento del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** (cap. 8599), che per il 2019 ha una dotazione di € 233,6 mln;
- le risorse destinate a **enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi** (ex art. 32, co. 2 e 3, L. 448/2001, cap. 3670), che per il 2019 sono pari a € 15,1 mln.

2.4 Le tabelle A e B

Nella **tabella A**, recante i fondi speciale di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti stanziamenti per € 20 mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

Nella **tabella B**, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti € 20 mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

La relazione illustrativa evidenzia solo che entrambi gli accantonamenti sono finalizzati al finanziamento di interventi diversi.

3. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)

Le dotazioni finanziarie del MEF di interesse della VII Commissione fanno capo ai seguenti programmi:

- **10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione** (15.4), nell'ambito della missione 10 Comunicazioni (15).
- **11.1 Ricerca di base e applicata** (17.15), nell'ambito della missione 11 *Ricerca e innovazione* (17);
- **18.1 Attività ricreative e sport** (30.1), nell'ambito della missione 18 *Giovani e sport* (30).

Nell'ambito del **Programma 10.2 “Sostegno al pluralismo dell'informazione”**, si evidenzia, in particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, l'azzeramento, con una **diminuzione di – € 28,3 mln**, a decorrere dal 2020, delle somme da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazione a titolo di **rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici** (cap. 1501), derivante da quanto disposto dall'**art. 57, co. 6-9**, che ha soppresso, a partire dal 1° gennaio 2020, le agevolazioni tariffarie per la telefonia e le connessioni dati per le imprese editrici e radiotelevisive.

La dotazione del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** (cap. 2196) non presenta, invece, variazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente e ammonta, pertanto, a **€ 179,3 mln**.

Nell'ambito del **Programma 11.1 “Ricerca di base e applicata”**, non si evidenziano differenze rispetto al BLV.

In particolare, le somme da assegnare alla fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca per la realizzazione del **progetto “Human Technopole”** ammontano, per il 2019, a € 136,5 mln.

Le risorse da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia (**ITT**) ammontano, per il 2019, a € 93,6 mln.

Nell'ambito del **Programma 18.1 “Attività ricreative e sport”**, rispetto al BLV, si evidenzia, in particolare:

- la **riduzione di – € 1,1 mln** per il 2019 (nonché di – € 0,7 mln e – € 0,3 mln, rispettivamente, per il 2020 e 2021), operata direttamente in Sezione II, delle risorse destinate al **Fondo sport e periferie** (cap. 7457);

- la **riduzione di – € 4,4 mln** per il 2019, derivante dall'**art. 47, co. 8**, che – a **copertura** dell'estensione al 2019, con ampliamento, del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e di realizzazione di nuove strutture sportive (c.d. **sport bonus**) – riduce per il quadriennio 2019-2022 l'autorizzazione di spesa in favore delle **società sportive dilettantistiche** (art. 13, co. 5, D.L. 87/2018-L. 96/2018) (cap. 2092);
- la **riduzione di – € 365,1 mln** delle somme da erogare per il **finanziamento del CONI** (cap. 1896) e la contestuale istituzione del nuovo cap. 1897 (Somme da erogare per il finanziamento del CONI sport e salute spa), su cui sono allocati **€ 370 mln**, derivante dall'**art. 48, co. 1-4**, che, oltre a modificare la denominazione dell'attuale CONI Servizi spa in Sport e salute spa, modifica il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato, attribuendo alla nuova società il compito di finanziare le Federazioni sportive nazionali;
- restano invariate le somme, pari a € 20,5 mln per il 2019, da trasferire al **Comitato italiano paralimpico (CIP)** per il finanziamento delle attività istituzionali (cap. 2132).

4. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (Tabella 3)

Le dotazioni finanziarie del MISE di interesse della VII Commissione fanno capo al programma **5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali**.

In tale ambito, in particolare, si evidenzia che non risultano stanziati fondi sul cap. 3021, relativo alla convenzione (prorogata da ultimo, per il 2018, dall'art. 1, co. 689, della L. 205/2017-L. di bilancio 2018) fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente Radio Radicale per il **servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari** (i cui oneri, negli esercizi precedenti, erano pari a € 10 mln annui).